



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 473

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 14 ottobre 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 45) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 6

2^a - Giustizia:

Plenaria » 8

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) » 12

4^a - Difesa:

Plenaria » 13

5^a - Bilancio:

Plenaria » 17

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43) » 21

Plenaria (antimeridiana) » 21

Plenaria (pomeridiana) » 23

7^a - Istruzione:

Plenaria » 31

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 203) » 33

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96) » 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	35
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 197)</i>	»	50
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	51
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	63
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	65
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	72
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	77

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	96
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	105
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	113
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	115
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	117
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	118
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	119
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	120

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 14 ottobre 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO N. 616 (AFFARE
ASSEGNATO SULLA VICENDA VOLKSWAGEN E SULLE RICADUTE DELLA STESSA
SUI CONSUMATORI, SUL MERCATO E SULL'AMBIENTE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

331^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1307) SCIBONA ed altri. – *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) DE CRISTOFARO ed altri. – *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) BATTISTA ed altri. – *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

(1412) MANCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

– e **petizione n. 1360** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il vice ministro BUBBICO assicura che il Governo sta compiendo i necessari approfondimenti per verificare la possibilità di un intervento organico in materia di sicurezza urbana, sulla base dei criteri già anticipati dal ministro Alfano in Commissione, con riferimento alla esigenza di incrementare la difesa dei centri storici e delle periferie e la cooperazione

tra le forze di polizia, tenendo anche conto della necessità di tutelare la sicurezza degli operatori coinvolti. Rileva però che è ancora oggetto di valutazione la possibilità di presentare il testo in Parlamento in tempi congrui, per consentirne eventualmente la connessione con gli altri disegni di legge già all'esame.

Qualora ciò non risultasse possibile, il Governo si riserva di formulare alcune proposte di modifica al testo base adottato dalla Commissione. In alternativa, potrebbe valutare l'opportunità di un intervento successivo.

In ogni caso, si riserva di riconsiderare i pareri già espressi sugli emendamenti, in quanto potrebbero risultare non più attuali alla luce dell'approfondimento svolto dal Ministero dell'interno sulla questione della sicurezza urbana.

Il relatore CRIMI (*M5S*) chiede di precisare se il Governo stia valutando la possibilità di intervenire in un momento successivo, con un atto di propria iniziativa, per apportare correttivi alla disciplina all'esame del Parlamento.

Il vice ministro BUBBICO precisa che l'intervento del Governo sarebbe eventualmente circoscritto agli aspetti che al momento risultano non approfonditi, in particolare con riferimento alla tutela dei lavoratori appartenenti alle forze di polizia.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la materia della sicurezza delle forze di polizia e di un'eventuale responsabilità disciplinare è particolarmente complessa e rilevante. A suo avviso, pertanto, è opportuno che sul tema si formi un orientamento consapevole e ampiamente condiviso tra le componenti della maggioranza che sostengono l'Esecutivo.

La PRESIDENTE auspica che il Governo possa rappresentare la propria posizione definitiva la prossima settimana, quando proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Infatti, appare ormai non più rinviabile la conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 1307, adottato dalla Commissione come testo base, dal momento che il Gruppo parlamentare Misto, dopo aver fatto proprio il connesso disegno di legge n. 803, ne aveva già chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricorda che l'esame in Commissione era stato sospeso proprio in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge in materia di sicurezza urbana, del quale era stata annunciata la trasmissione alle Camere in tempi congrui.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

244^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione (n. 203)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) illustra uno schema di parere sullo schema di decreto in titolo, pubblicato in allegato.

Prende la parola il senatore ORELLANA (*Misto*) esprimendo perplessità sull'eccessiva discrezionalità che l'articolo 3, comma 1, dello schema pare attribuire ai consigli dell'ordine circondariale nella valutazione della sussistenza dei giustificati motivi soggettivi ed oggettivi della mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. Ritiene inoltre penalizzante la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema, nella parte in cui subordina la reinscrizione all'albo in seguito alla mancanza del requisito previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c*) – trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno – alla decorrenza di un periodo di dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime condivisione sull'osservazione da ultimo svolta dal senatore Orellana, e sottolinea inoltre che la previsione di un requisito meramente quantitativo come quello della trattazione di almeno cinque affari per anno, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), dello schema, oltre a non tener conto del volume complessivo degli affari e del livello qualitativo del professionista, rischia di prestarsi a facili abusi, aggiramenti e strumentalizzazioni.

Dopo che il presidente BUCCARELLA (*M5S*) ha svolto considerazioni analoghe a quelle del senatore Orellana con riferimento all'articolo 4, comma 2, dello schema, interviene il senatore LUMIA (*PD*), il quale osserva che l'atto del Governo è finalizzato a rendere più serio e rigoroso lo svolgimento della libera professione, a tutela dei cittadini. Pertanto, pur considerando condivisibili alcune delle osservazioni svolte nel corso del dibattito, ritiene opportuno concludere in tempi brevi l'esame, esprimendo parere favorevole allo schema di decreto.

Dopo che anche il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha rilevato il rischio di eccessiva discrezionalità da parte dei consigli dell'ordine circoscrizionale, in ordine alla valutazione circa la sussistenza dei giustificati motivi oggettivi e soggettivi, di cui all'articolo 3, comma 1 dello schema, prende la parola il senatore CARDIELLO (*FI-PdL XVII*) sottolineando la necessità di fare attenzione a che l'introduzione di requisiti eccessivamente rigidi ovvero di costi eccessivamente elevati per lo svolgimento della professione possa recare pregiudizio soprattutto agli avvocati più giovani.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M)*), pur concordando con le osservazioni svolte dal senatore Caliendo, invita a concludere rapidamente l'esame dell'atto del Governo, in quanto ne condivide lo spirito e l'impostazione di fondo.

Si apre quindi un breve dibattito nel corso del quale prendono la parola la senatrice GINETTI (*PD*), il presidente BUCCARELLA (*M5S*), il vice ministro COSTA, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e, all'esito del quale, il relatore LO GIUDICE (*PD*) – anche alla luce delle risultanze del dibattito svoltosi – riformula il precedente schema di parere in un nuovo testo – pubblicato in allegato – che, previa verifica del numero legale, è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che

lo schema in esame è finalizzato a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui la permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente e che la suddetta disposizione demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di stabilire le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione del professionista cancellato dall'Albo,

per quanto di propria competenza, formula parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le previsioni recate dallo schema con l'articolo 1, comma 5, del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge forense – in materia di iscrizione obbligatoria alla cassa forense anche per gli iscritti agli Albi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza – anche inserendo, in questo o in altro provvedimento, una disposizione che preveda espressamente che l'esercizio della funzione di giudice di pace, giudice onorario di Tribunale e vice procuratore onorario sia equiparata all'esercizio della professione forense, ai fini dell'iscrizione e permanenza nell'albo degli avvocati;

b) con riferimento al requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, dello schema, si invita il Governo ad operare una riformulazione o comunque una specificazione della parola «affari», al fine di includervi non soltanto incarichi di natura giudiziale, ma anche di natura stragiudiziale, come consulenze e pareri.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che

lo schema in esame è finalizzato a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui la permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente e che la suddetta disposizione demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di stabilire le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall'Albo,

per quanto di propria competenza, formula parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le previsioni recate dallo schema con l'articolo 1, comma 5, del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge forense – in materia di iscrizione obbligatoria alla cassa forense anche per gli iscritti agli Albi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza – anche inserendo, in questo o in altro provvedimento, una disposizione che preveda espressamente che l'esercizio della funzione di giudice di pace, giudice onorario di Tribunale e vice procuratore onorario sia equiparata all'esercizio della professione forense, ai fini della permanenza nell'albo degli avvocati;

b) con riferimento al requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, dello schema, si invita il Governo ad operare una riformulazione o comunque una specificazione della parola «affari», al fine di includervi non soltanto incarichi di natura giudiziale, ma anche di natura stragiudiziale, come consulenze e pareri;

c) si invita inoltre il Governo a valutare le modalità di armonizzazione dei criteri di valutazione dei requisiti e dei giustificati motivi da parte dei diversi consigli dell'ordine circondariale di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema e a considerare, nella valutazione dei giustificati motivi di assenza del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, l'andamento del numero degli affari nel triennio.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 527 (IL MEDITERRANEO E L'INTERESSE NAZIONALE)

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

148^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE rende noto che è stato assegnata, per le osservazioni alla 10^a Commissione, la relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge n. 808 del 1985, in materia di partecipazione delle imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Informa quindi la Commissione che sono pervenuti due documenti (visionabili presso gli Uffici): la relazione del Ministro del lavoro, per l'anno 2014, sull'organizzazione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme sull'obiezione di coscienza e le determinazioni e relative relazioni sulla gestione finanziaria della società Difesa servizi s.p.a., per gli esercizi dal 2011 al 2013.

La Commissione prende atto.

PER UN AFFARE ASSEGNATO

Il senatore SANTANGELO (M5S) propone di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un Affare sulle iniziative intraprese o prospettate dal Governo italiano sui profili militari delle missioni internazio-

nali di pace, al fine di acquisire importanti elementi conoscitivi sulla materia.

La commissione conviene sulla predetta proposta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 207)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 2015, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva che tanto lo schema di decreto all'esame della Commissione quanto il relativo contesto legislativo di riferimento non sono esenti da rilievi critici. L'individuazione dei nuovi requisiti prescelti in luogo di quello dell'altezza appare infatti di difficile determinazione. Inoltre, il tutto dovrà necessariamente tradursi in un dato numerico, dando luogo –esattamente come succedeva per il requisito dell'altezza- a insoddisfazioni e lamentele dei soggetti esclusi a causa di margini ridottissimi nei valori di riferimento.

Sarebbe stato meglio, allora, prevedere –prosegue l'oratore, preannunciando un voto di astensione- la semplice riduzione dei requisiti di altezza stabiliti dalle normative vigenti.

Il senatore BILARDI (*AP (NCD-UDC)*), ad integrazione del proprio precedente intervento, invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire la tabella allegata allo schema di decreto con una maggiormente detagliata. Al riguardo, dà lettura di un documento predisposto dall'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», che ripartisce i parametri fisici in: forza muscolare con *handgrip* (con valori maggiori o uguali a 40 per gli uomini e a 28 per le donne in relazione all'arto dominante e maggiori o uguali a 28 per gli uomini e 14 per le donne in relazione all'arto non dominante), costituzione corporea (con percentuale di massa grassa compresa tra 7 e 22 per gli uomini e 12 e 30 per le donne) e massa cellulare (con valori maggiori o uguali a 43/44 per gli uomini e a 38/39 per le donne).

L'oratore precisa che tale tabella è basata sul rilievo campionario significativo e rappresentativo della popolazione e che trova altresì fondamento nei più recenti risultati dell'evidenza scientifica. Inoltre, l'eventuale sostituzione della tabella allegata allo schema di decreto con quella poc'anzi illustrata non comporterebbe, a proprio avviso, cambiamenti rispetto alle metodiche di rilevamento, limitandosi a fornire valori di riferimento più accurati, tendendo ad evitare il potenziale insorgere di contenziosi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore VATTUONE (PD), proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Replica anche il sottosegretario ROSSI, soffermandosi innanzitutto sull'eventuale applicabilità della nuova disciplina ai concorsi di prossima indizione.

In particolare, rileva che lo schema di decreto dovrebbe essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* intorno alla metà di novembre. In ragione di ciò, i bandi per le accademie e per i marescialli – previsti per la fine dell'anno corrente e per l'inizio del 2016 – dovrebbero rientrare nella nuova disciplina.

Per quanto concerne, invece, il reclutamento dei volontari, occorre fare delle distinzioni. Nel dettaglio, quello dell'esercito avverrà per quattro blocchi, che comporranno un totale di circa 7000 unità. In base a quanto precede, è probabile che al primo di essi si applichi ancora la vecchia disciplina, mentre quanto previsto dallo schema di decreto sarà certamente applicabile ai tre successivi.

Il reclutamento dei volontari della Marina militare, che avviene con bando unico, rientrerebbe invece integralmente nell'ambito di applicazione della vecchia normativa; per contro, l'Amministrazione starebbe valutando la possibilità di far rientrare i futuri bandi dell'Aeronautica militare nell'alveo della nuova disciplina.

In sintesi, su un totale di circa 8/9000 posizioni, circa la metà sarebbe selezionata in base ai nuovi criteri.

Con riferimento, poi, ai profili di natura sanitaria, precisa che lo schema di decreto è il frutto di analisi accurate compiute da apposito organismo *ad hoc*, ribadendo comunque la disponibilità ad operare ulteriori verifiche *in itinere* e ad informare la Commissione al riguardo ogni qual volta essa ne faccia richiesta.

Il presidente LATORRE, previa verifica nel numero legale, pone infine in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

preso atto delle osservazioni non ostative formulate dalla Commissione Affari costituzionali;

valutando positivamente la conclusione dell'*iter* attuativo di quanto disposto dalla legge n. 2 del 2015 e auspicando che le nuove disposizioni regolamentari possano trovare applicazione già a partire dalle procedure concorsuali da indire entro il presente anno;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si rileva una discrepanza tra la dicitura adottata nella tabella allegata allo schema di regolamento (dove si fa riferimento alla «costituzione corporea») e quella adottata, invece, nell'articolato (dove si fa riferimento alla «composizione corporea»);

b) valuti il Governo l'opportunità di un eventuale aggiornamento delle direttive specialistiche – di cui all'articolo 5 dello schema di decreto – che definiscono i criteri e le istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei requisiti fisici.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

465^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2054) Deputato BOCCADUTRI. – *Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata, come previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, anche in considerazione della circostanza che nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento non è stata acquisita una relazione tecnica sul provvedimento. Occorre, tra l'altro, che in tale sede sia svolto un adeguato approfondimento sulle norme che prevedono l'utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene chiedendo al vice ministro se la modifica di uno stanziamento effettuata a posteriori non possa pregiudicare un diritto soggettivo già attribuito con la disposizione originaria, creando il presupposto di un eventuale contenzioso.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con il relatore in merito all'onerosità degli emendamenti segnalati. Quanto ai restanti emendamenti citati dal relatore, ritiene si possa procedere ad una riformulazione che preveda che la riassegnazione delle risorse avvenga con un provvedimento legislativo anziché con atto amministrativo. Concorda, tuttavia, con l'osservazione formulata dalla senatrice Comaroli che rappresenta a suo avviso l'aspetto principale che fa propendere per un parere contrario sulle riformulazioni segnalate.

Il relatore SPOSETTI (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.37, 1.171, 1.0.3, 1.164, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.0.6, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.74 e 1.77. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO comunica di poter fornire alcuni elementi informativi in merito alle osservazioni formulate dal relatore, pur riservandosi di mettere a disposizione una relazione tecnica formalmente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso di una prossima seduta. In merito alla previsione di gettito, l'Agenzia delle entrate ha stimato un incasso pari a circa 1,9 miliardi di euro sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati alla data del 30 settembre. La cifra di 1,4 miliardi di euro a cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al decreto-legge riguarda, invece, la stima di gettito relativa alle istanze presentate al 28 settembre. Quanto agli effetti finanziari della prevista rateizzazione dei versamenti, è possibile prevedere che le risorse risultino sufficienti anche nell'ipotesi in cui tutti i contribuenti interessati accedano alla rateizzazione. Per quanto riguarda il riferimento ai parametri del Patto di stabilità e crescita, fa presente che il rientro di capitali derivante dall'adesione al programma di *voluntary disclosure* comporta un inserimento stabile di nuovi cespiti patrimoniali nella base imponibile nazionale, facendo prevedere che una parte del gettito stimato rimanga anche a regime in relazione al prelievo ordinario sul rendimento dei capitali rientrati. In relazione al regime di tassazione speciale per i lavoratori italiani frontaliere, riferisce che la quantificazione del gettito è stata effettuata con rife-

rimento alla retribuzione al lordo dei contributi obbligatori dovute per legge, e risulta pertanto, a suo parere, attendibile.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ricorda che il gettito rinvenibile dalla misura sullo *split payment* non si limitava all'anno corrente, mentre il decreto-legge in esame produce i suoi effetti soltanto nel 2015. Chiede al rappresentante del Governo come si intenda intervenire sul gettito relativo all'anno successivo al 2015.

Il vice ministro MORANDO riferisce che tali aspetti saranno affrontati con il disegno di legge di stabilità.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 2.10, 2.11, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6. Segnala, poi, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.3. Occorre valutare altresì gli emendamenti 2.2, 2.5 (in relazione al testo), 2.6, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 e 2.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO riferisce che, in merito ai disegni di legge 951 e 1082, relativi al distacco del comune di Sappada, in base agli elementi tecnici fin qui acquisiti, risulta risolvibile il problema relativo al gettito fiscale, per il quale è stato quantificato un onere di 700.000 euro, dei quali deve essere trovata adeguata copertura. Rimane da risolvere il problema relativo al finanziamento del servizio sanitario. Fa presente che, essendo il finanziamento per le regione a statuto ordinario calcolato su base capitaria, il Veneto rimarrebbe sostanzialmente in equilibrio, in quanto alla riduzione del fondo corrisponderebbe una riduzione di servizi sanitari offerti. Il passaggio al Friuli Venezia-Giulia, invece, dovrebbe comportare nelle valutazioni del Governo un effetto parzialmente positivo sulla finanza pubblica in relazione al diverso meccanismo di finanziamento del servizio sanitario delle regioni a statuto speciale. Si riserva di fornire una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato per la prossima settimana.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione del Governo sulle difficoltà finanziarie in cui si trovano numerosi enti locali a causa dell'incremento dei risarcimenti dovuti, chiedendo di valutare adeguate misure di intervento in occasione della stesura del disegno di legge di stabilità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SANGALLI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 15 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 57 (CONTRASTO FINANZIAMENTO MINE ANTIPERSONA)*

Plenaria

281^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Zanetti.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) pone un quesito circa la possibilità di riprogrammare l'attività della Commissione nella settimana corrente in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE ritiene che possa essere confermata la seduta già convocata alle ore 14,30 di oggi, in particolare per l'inizio dell'esame degli Atti del Governo n. 208 e n. 209 e propone di posticipare alle ore 9,30 la seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che l'inizio del Seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del settore delle banche di credito cooperativo, già previsto alle ore 15 di domani, è anticipato alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è iniziata l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto di ieri).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.8.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 2.1. Illustra quindi gli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.8, richiamando l'attenzione sull'opportunità di prevedere un trattamento differenziato e meno favorevole per i soggetti che presentano istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria successivamente al termine originariamente previsto.

Per l'illustrazione dell'emendamento 2.0.4 ha la parola il senatore FORNARO (*PD*), il quale rileva come la formulazione della proposta sia volta a superare la fase di grave difficoltà dei numerosi comuni di fatto impossibilitati, a causa dei tempi di rinnovo dei propri organi elettivi, a rispettare le scadenze relative all'approvazione del bilancio preventivo con possibili ricadute sulla legittimità delle deliberazioni in materia di regolamenti, aliquote e tariffe di tributi.

Il presidente Mauro Maria MARINO, riservandosi di valutare l'ammissibilità dell'emendamento 2.0.4, riconosce la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore Fornaro.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.0.4 e sottolinea lo stato di preoccupante incertezza circa la possibilità degli

enti locali di conciliare l'attività amministrativa con gli obblighi loro posti dalla disciplina in materia contabile.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva la sostanziale estraneità dell'emendamento alla materia del decreto-legge in esame e suggerisce di valutare un approfondimento della questione in sede di trattazione dei documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione, già convocata nella giornata di domani alle ore 9, tornerà a riunirsi alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

282^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE interviene facendo riferimento all'approvazione in Assemblea di diverse richieste di dichiarazione d'urgenza relative a disegni di legge in materia di gioco d'azzardo. Ricorda che la materia dei giochi è stata oggetto di una trattazione approfondita da parte della Commissione in sede di esame del disegno di legge di delega fiscale, il cui esito è stato un testo ampiamente condiviso, senza che il Governo abbia ritenuto di esercitare la delega secondo i criteri e i principi ivi contenuti.

Propone quindi di sottoporre la questione dell'esame delle proposte legislative di cui è stata dichiarata l'urgenza, alcune delle quali sono assegnate alle Commissioni 6^a e 12^a riunite, alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 2.0.6. Consente quindi alla firmataria di intervenire per darne illustrazione.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.6 (testo 2) – pubblicato in allegato – finalizzato a incrementare per l'esercizio finanziario 2015, portandole a 140 milioni di euro, le risorse di incentivo al cinema e all'audiovisivo, in considerazione della riscontrata efficacia nell'attrazione di investimenti esteri nel settore. L'emendamento dispone inoltre di una specifica disposizione riguardo alla copertura dell'onere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (n. 208)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Riferisce sull'Atto del Governo in esame il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), il quale delinea innanzitutto il contesto nel quale è intervenuta l'innovazione recata dalla direttiva in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD), per il cui recepimento il Governo ha presentato gli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209, finalizzata a colmare una lacuna consistente nella mancanza di una disciplina armonizzata per i casi di uscita dal mercato degli intermediari. Con l'emanazione della BRRD si è dunque data una

risposta ai rischi messi in evidenza dalla recente crisi finanziaria, in particolare attraverso l'abbandono del principio del *bail-out*, che implica il salvataggio a spese dei contribuenti, in favore del *bail-in*, tenendo presente la finalità di evitare che le situazioni di crisi mettano a repentaglio la stabilità complessiva del sistema finanziario ed economico.

La BRRD, il cui mancato recepimento entro il termine del 31 dicembre 2014 ha determinato l'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia, prevede che le attività di gestione della crisi debbano essere pianificate *ex ante*. Gli intermediari sono inoltre tenuti a sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza piani di risanamento contenenti le misure da attuare sin dai primi segnali di deterioramento; le autorità di risoluzione potranno intervenire per rimuovere eventuali ostacoli alla risolvibilità delle singole banche, eventualmente sostituendo gli organi di amministrazione e l'alta dirigenza con amministratori temporanei. Qualora tali misure non siano sufficienti le autorità di risoluzione potranno attivare lo strumento del *bail-in*, che pone le perdite a carico degli azionisti e dei creditori secondo un preciso ordine gerarchico, in quanto chi investe in strumenti più rischiosi sopporterà prima degli altri soggetti interessati le perdite o la conversione in azioni necessaria per la ricapitalizzazione; la tutela massima è invece garantita ai depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, ferma restando la garanzia del Fondo interbancario per i depositi fino a 100.000 euro. Inoltre, sarà possibile trasferire i rapporti giuridici della banca in crisi a terzi acquirenti o a veicoli costituiti dalle autorità.

Il relatore passa quindi a illustrare le disposizioni più significative contenute nello schema di decreto legislativo in esame, consistenti innanzitutto in modifiche al Testo unico bancario (TUB). In primo luogo l'articolo 1, comma 1, integra le definizioni contenute nel TUB, indicando la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione delle crisi e specificando che con la nozione di «Stato terzo» si indica uno Stato non membro dell'Unione europea. Il comma 2 stabilisce che i componenti degli organi della Banca d'Italia, nonché i suoi dipendenti, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle funzioni svolte in attuazione del provvedimento. Il comma 3, lettere *a)* e *b)*, modifica le norme in materia di segreto d'ufficio e collaborazione fra autorità recate dall'articolo 7 del TUB, prevedendo l'obbligo dei dipendenti di riferire al Direttorio le irregolarità constatate. I commi da 4 a 9, nonché il comma 1, lettera *c)*, e il comma 3, lettera *c)*, recano novelle di coordinamento a diversi articoli del TUB.

Il comma 12 inserisce al Titolo IV un Capo 01-I, recante disposizioni sui piani di risanamento applicabili a banche italiane e a succursali italiane di banche di Stati terzi, alle società italiane a capo gruppi bancari, alle società componenti di gruppo e alle società comprese nell'ambito della vigilanza consolidata.

Il nuovo Capo 02-I riguarda il sostegno finanziario di gruppo. Il primo articolo di tale Capo stabilisce la possibilità di formulare accordi

all'interno di un gruppo finalizzati a fornire sostegno finanziario quando si realizzino i presupposti dell'intervento precoce.

L'articolo 1, comma 13, aggiunge la Sezione 01-I, in materia di misure di intervento precoce. Il successivo comma 20 reca una disposizione che conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di nominare commissari temporanei in affiancamento all'organo di amministrazione. Il comma 23 modifica i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, novellando l'articolo 80, comma 1, del TUB. Il comma 28 modifica l'articolo 86 del Testo unico bancario, recante disposizioni sull'accertamento del passivo. Le novelle intendono inoltre introdurre nuove modalità di comunicazione mediante posta elettronica certificata. Il comma 31 modifica i termini per la presentazione delle insinuazioni tardive da parte di creditori e titolari dei diritti che non risultino inclusi nello stato passivo e intendano far valere i propri diritti. Il comma 33, in merito allo strumento del *bail-in*, dispone in ordine alla restituzione e ai riparti, introducendo specifici criteri di preferenza di restituzione dei crediti in deroga alla legislazione applicabile.

L'articolo 2 reca modifiche al Testo unico della finanza (TUF). Esso detta disposizioni analoghe a quelle contenute nelle novelle al TUB applicabili alle società di intermediazione mobiliare (SIM). A tale riguardo, in considerazione delle specifiche competenze, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alla Consob le misure attuative dei piani di risanamento deliberate dalle società, in quanto funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul soggetto svolta dalla Consob.

Il comma 6 reca disposizioni in materia di risoluzioni delle SIM; la novella recata al TUF si applica alle SIM non rientranti in un gruppo e non sottoposte alla vigilanza consolidata. I commi 7 e 8 intervengono sulla disciplina delle sanzioni amministrative.

L'articolo 3 dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione che si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta avviati successivamente all'entrata in vigore, salvo le successive previsioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (n. 209)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) riferisce sulle disposizioni maggiormente significative recate dall'Atto del Governo n. 209, rilevando innanzitutto come in esso siano definiti il *bail-in*, consistente nello stru-

mento implicante la riduzione o la conversione in capitale dei diritti di azionisti e creditori, nonché l'ente-ponte e la società veicolo per la gestione delle attività, consistenti rispettivamente nella società di capitali costituita per acquisire, detenere e vendere azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali, e nella società di capitali costituita per acquisire le attività, i diritti e le passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte.

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo individua la Banca d'Italia come autorità di risoluzione nazionale nei confronti dei soggetti con sede legale in Italia, salvo ove diversamente specificato.

Nel Titolo III sono disciplinate le misure preparatorie per l'attivazione del meccanismo di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione deve pianificare strategie per definire *ex ante* per ogni banca o gruppo le possibili modalità di gestione di un eventuale dissesto. A tal fine la Banca d'Italia deve predisporre piani di risoluzione nei quali sono individuate le misure da adottare in caso di dissesto. Tali piani sono aggiornati con cadenza almeno annuale o in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa o della situazione patrimoniale finanziaria.

Gli articoli 12 e 13 definiscono rispettivamente i requisiti di risolvibilità di una banca o di un gruppo; in particolare, una banca è considerata risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative per il sistema finanziario. La Banca d'Italia può inoltre imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di società del gruppo o imporre a una società non finanziaria che controlla almeno una banca di costituire una società finanziaria intermedia che controlli la banca.

Il Titolo IV disciplina i profili applicativi comuni a tutte le procedure attivabili in caso di dissesto. L'articolo 18 specifica in particolare le condizioni alle quali una banca, pur destinataria di un sostegno finanziario straordinario, non è considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. A tale fine devono ricorrere due condizioni: la prima consiste nella concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario, la seconda riguarda le modalità di erogazione del sostegno finanziario pubblico straordinario, che deve essere stato previamente approvato ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

La Banca d'Italia deve accertare la sussistenza dell'interesse pubblico nei confronti della risoluzione, che ricorre quando la stessa è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati dall'articolo 21, ossia la continuità delle funzioni essenziali delle banche, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

L'articolo 22 elenca i principi ai quali si conforma la risoluzione della banca. Particolare importanza riveste il principio di cui alla lettera a) del comma 1, che ripartisce le perdite tra azionisti e creditori.

Gli articoli da 27 a 31 definiscono la procedura per la riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale.

Gli articoli da 32 a 38 disciplinano la procedura di avvio e chiusura della risoluzione. L'esito della risoluzione può variare a seconda dei casi: l'intermediario potrà essere restituito alla sua gestione ordinaria, ovvero si dovrà procedere alla sua liquidazione dopo la cessione in blocco di beni e rapporti giuridici, ovvero potrà essere creata una *bridge bank*.

Il Capo IV del Titolo IV reca la disciplina delle singole misure di risoluzione, individuate nelle seguenti procedure: cessione in blocco di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo, ad un ente-ponte o ad una società veicolo per la gestione dell'attività, *bail-in*.

Gli articoli da 48 a 59 disciplinano il *bail-in*, che potrà essere adottato a partire dal 1° gennaio 2016. L'articolo 49 chiarisce che sono escluse dal *bail-in* alcune passività, tra le quali i depositi protetti fino a 100.000 euro, le passività garantite e le passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a 7 giorni. L'articolo 54 disciplina le modalità di *bail-in* per i derivati. Con l'articolo 55 si specifica che il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione.

Il Capo V del Titolo IV disciplina i poteri della Banca d'Italia per attuare il programma di risoluzione.

Con il Capo VI del Titolo IV si disciplina il coordinamento della Banca d'Italia con le altre autorità di risoluzione europee nei collegi di risoluzione, nei casi di crisi riguardanti gruppi *cross-border*.

Il Titolo V disciplina i fondi di risoluzione nazionali costituiti per raccogliere contributi dalle banche per finanziare la risoluzione.

Ove depositi ammessi al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione siano trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o ad un'altra banca per effetto della cessione dell'attività di impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia in relazione alla porzione non trasferita, poiché l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a 100.000 euro.

Il Titolo VII reca l'apparato sanzionatorio.

L'articolo 99 recepisce nell'ordinamento le modifiche alla legislazione europea introdotte dal Titolo X della BRRD.

L'articolo 106 dispone l'entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il PRESIDENTE, in considerazione della complessiva organicità, propone la congiunzione dell'esame dell'Atto del Governo n. 209 con l'esame dell'Atto del Governo n. 208, ai fini della discussione generale specificando che la trattazione avrà esiti distinti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il PRESIDENTE avverte che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione la documentazione fornita dai soggetti auditi nell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in relazione all'esame del disegno di legge n. 57, riguardante il contrasto al finanziamento del settore delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2070**(al testo del decreto-legge)****2.0.6 (testo 2)**

DI GIORGI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Potenziamento delle misure di tax credit nei settori cinema e audiovisivo)*

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1873) PAGLIARI ed altri. – Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti ad oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, intervenendo in sede di replica, dichiara che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo.

La senatrice PUGLISI (PD) domanda al sottosegretario se il Governo stia valutando la possibilità di semplificare ulteriormente le figure dei ricercatori pre-ruolo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA segnala che è in corso una valutazione in tal senso.

La senatrice PUGLISI (PD) domanda se sia possibile prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 19 ottobre, alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1892) Deputato MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati pubblicati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) ricorda preliminarmente di aver già riconosciuto, in sede di discussione generale, la valenza positiva del disegno di legge in esame, ma al tempo stesso di aver affermato la necessità di affrontare la materia oggetto del medesimo in una prospettiva più sistematica. Inoltre ricorda di aver segnalato che il finanziamento previsto per l'acquisto di strumentazione finalizzata alla ricerca geologica e geofisica – nel testo attuale del disegno di legge – ha come beneficiarie soltanto le università, mentre sarebbe necessario estendere l'accesso anche agli enti pubblici di ricerca che operano nel settore, come ad esempio l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Illustra poi l'emendamento 1.1, volto ad estendere a laureandi e neo-laureati con un lavoro di tesi inerente le scienze geologiche e/o geofisiche la possibilità di accedere ai premi ed ai buoni di studio previsti dall'articolo 1.

Quanto agli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 2, rileva che gli stessi intendono consentire agli enti pubblici di ricerca di accedere al sopracitato finanziamento, ampliando inoltre dall'uno al due per cento la percentuale del fondo per la prevenzione del rischio sismico riservata a finanziare l'acquisto della strumentazione.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 203

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI DI FEDERAUTO E AUTOSTRADE PER L'ITALIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 (DELEGA RIFORMA CODICE DELLA STRADA)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

– e petizione n. 380 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati un ordine del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Rinvia l'illustrazione degli stessi alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1641

G/1641/1/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1641 recante: "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici";

premessi che:

la finalità di questo disegno di legge consiste nell'intervento, ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico storico e ambientale;

in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali la costiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale;

in Commissione agricoltura alla Camera dei deputati è in corso l'esame delle proposte di legge per sostenere e valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano, la castanicoltura, in considerazione anche del ruolo che la stessa ha svolto in passato e continua a svolgere, dal punto di vista sia produttivo sia della difesa del territorio e del paesaggio;

su tutto il territorio nazionale esistono diverse colture che necessitano di salvaguardia e valorizzazione, anche a causa della scarsa conoscenza della loro effettiva numerosità, distribuzione, funzione e stato di conservazione, e rappresentano un'eccellenza per il nostro Paese in termini di qualità e di quantità produttiva, di tutela del paesaggio e del territorio, in stretta relazione con la lotta al dissesto idrogeologico;

impegna il Governo:

a prevedere disposizioni legislative, similari a quelle previste nel disegno di legge all'esame, per tutte quelle produzioni agricole, quali ad esempio la vite di montagna, i castagneti, le erbacee minori etc., che devono essere ancora salvaguardate al fine di mantenere intatta la tradizione e la tipicità delle varietà locali che rivestono un forte rilievo, in ragione di

valenze non soltanto agricole ed economiche, ma anche di carattere ambientale, turistico, industriale.

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «delle aree soggette» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine.».

1.2

COMPAGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «dissesto idrogeologico,», aggiungere le seguenti: «e preferenzialmente degli agrumeti coltivati in aree terrazzate su pendii particolarmente scoscesi».

Art. 2.

2.1

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».

2.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale, all'agricoltura integrata, e biologica.».

2.3

DONNO, GAETTI

Al comma 2, sopprimere la parola: «tradizionale».

2.4

DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «il parere», aggiungere la seguente: «vincolante».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici). – 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.».

3.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari», fino a: «è concesso,» con le seguenti: «Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo nonché ai custodi di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti, per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, per i piccoli imprenditori agricoli e per le imprese a conduzione familiare, è concesso,».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.3

GAETTI, DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari», fino a: «è concesso,» con le seguenti: «Ai proprietari o ai conduttori, solo se coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, è concesso,».

3.4

DONNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.»;*
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.5

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «nonché ai gestori di terreni ad agrumeto.».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.»;*
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.6

STEFANO, CASALETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali», con le seguenti: «in

possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e».

3.7

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziale e assistenziale», aggiungere le seguenti: «i cui terreni ricadono nei territori dei comuni che sono stati colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali,».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici). – 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

4.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari», fino a: «è concesso,» con le seguenti: «Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo nonché ai custodi di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti, per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ai piccoli imprenditori agricoli e alle imprese a conduzione familiare, è concesso,».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.3

GAETTI, DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari » fino a: «è concesso,» con le seguenti: «Ai proprietari o ai conduttori, solo se coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, è concesso,».

4.4

STEFANO, CASALETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali», con le seguenti: «in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e».

4.5

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziale e assistenziale», aggiungere le seguenti: «i cui terreni ricadono nei territori dei comuni che sono

stati colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali,».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.6

DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, che effettuano assunzioni di personale per l'espletamento degli interventi di ripristino degli agrumeti abbandonati, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 1, comma 120, della medesima legge».

Art. 5.

5.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la parola: «, manutenzione».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono no-

tificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

6.2

GAETTI, DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «di 2 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2014», con le seguenti: «per l'anno 2015».

6.3

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2015, di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

c) al comma 3:

1) sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sessanta giorni»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per i territori colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

6.4

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2015, di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.5

DONNO

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».

6.6

DONNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per i territori colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

6.0.1

STEFANO, CASALETTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazione degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici)

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è deducibile dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), il 36 per cento degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di ripristino, salvaguardia e riqualificazione paesaggistica degli agrumeti caratteristici, qualora attuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 5 della presente legge. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e attività culturali e turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

7.2

DONNO

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «anche», fino alla fine della lettera.

7.3

DONNO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato a favore di soggetti disoccupati o nuclei familiari disagiati per gli agrumeti abbandonati nei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale».

7.4

STEFANO, CASALETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la salvaguardia, il ripristino e la conduzione colturale degli agrumeti caratteristici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli e i loro consorzi, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 8.**8.1**

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando altresì i criteri per la formazione delle graduatorie e specificando le modalità di assegnazione dei punteggi, i quali devono comunque favorire alle aree di interesse paesaggistico nonché a quelle a rischio di dissesto idrogeologico».

8.2

DONNO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di trasparenza e pubblicità».

8.3

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «dell'istruttoria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «della documentazione presentata dal richiedente i contributi;».

8.4

GAETTI, DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La graduatoria dei beneficiari di cui alla lettera c) del comma 1 con indicazione dei fondi assegnati, è pubblicata sui siti *internet* del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione e del comune competenti».

Art. 9.

9.1

DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «relativa domanda», aggiungere le seguenti: «o ponga in essere altra coltura».

9.2

GAETTI, DONNO

Al comma 3, sostituire le parole: «ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato», con le seguenti: «al doppio della somma erogata».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 197

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (n. 611)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 54*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra brevemente una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, che accoglie alcune osservazioni emerse dal dibattito.

Il PRESIDENTE informa che il Governo, che non è potuto intervenire in seduta con un proprio rappresentante, ha comunque comunicato per le vie brevi il proprio orientamento favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, come integrata.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di risoluzione alternativa, pubblicata in allegato.

In particolare si sofferma sulla opportunità di non escludere dal meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE), come invece previsto dalla proposta del Ministero dello sviluppo economico, tutti gli interventi per cui è contemplata la detrazione fiscale.

Ritiene poi errata l'indicazione del Ministero per cui i risparmi di energia fossile non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Ricorda in proposito le direttive 2012/27/EU e 2010/31/EU, secondo le quali l'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoconsumo di energia elettrica e termica deve essere considerato un intervento di efficienza energetica.

Non condivide inoltre la decisione del Ministero di rivedere retroattivamente i progetti di efficienza energetica già approvati e di escludere dal meccanismo dei certificati bianchi – aspetto sul quale si erano espressi contrariamente anche l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) e Confindustria – gli interventi nel settore civile.

In conclusione, ritiene che la proposta del Ministero dello sviluppo economico aumenti i costi energetici per le persone a reddito più basso, scoraggi la diminuzione dei consumi, sostenga indirettamente i consumi di energia da fonte fossile e renda più complicato e aleatorio il sistema di incentivi in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette ai voti la nuova proposta di risoluzione presentata dal relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, si intenderà preclusa la votazione sulla proposta alternativa di risoluzione presentata dal senatore Giroto ed altri. La nuova proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata; resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa di risoluzione presentata dal senatore Giroto e altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTO (*M5S*) interviene per sollecitare l'espressione del parere sul disegno di legge n. 1728, in materia di biodiversità agraria e alimentare, la cui discussione è calendarizzata in Aula per la settimana successiva.

Il presidente MUCCHETTI informa che l'esame in sede referente di quel provvedimento da parte della 9^a Commissione è già terminato.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede quando avrà inizio l'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Il presidente MUCCHETTI annuncia che l'esame del disegno di legge n. 2085 sarà avviato nella settimana successiva.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna ulteriore seduta della Commissione, già prevista per le ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 611
(DOC. XXIV, N. 54)**

La 10^a Commissione permanente,

constatato che negli ultimi anni l’onerosità del meccanismo dei TEE (titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi) ha avuto un’impennata in coincidenza con la rideterminazione delle modalità di erogazione definita dalle Linee Guida approvate con la Deliberazione AEEG EEN 9/11 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012;

tenuto presente che i TEE costituiscono un incentivo per i soggetti che li ricevono e un onere per la generalità dei consumatori che li finanziano in bolletta elettrica e in quella del gas;

ribadito che i TEE obbediscono alle finalità definite dalla norma perché, diversamente, costituirebbero, di fatto, un sussidio di Stato lesivo della concorrenza;

preso atto delle criticità, segnalate dal documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposto a pubblica consultazione in vista dell’aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi, in ordine al rispetto del divieto di cumulo di incentivi pubblici e al mantenimento dei requisiti dichiarati in fase di approvazione del progetto e del numero ancora estremamente limitato di verifiche che il GSE ha potuto compiere ed è verosimilmente in grado di realizzare nei prossimi mesi;

condivisa l’opportunità di prevedere l’aggiornamento del requisito dell’addizionalità dei risparmi energetici che danno il diritto di percepire i TEE, i quali devono essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, ossia di quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa o del mercato dei progetti;

preso atto della diffusione di interventi nel settore industriale e dei servizi e del rischio che in tali settori l’andamento del mercato, le opportunità strategiche e commerciali e/o di diversificazione del *business* ovvero l’obsolescenza commerciale e tecnologica del bene possano comportare la dismissione anticipata o variazioni significative dell’investimento incentivato;

condivisa quindi l’esigenza di una revisione delle modalità di riconoscimento dei certificati, con particolare riferimento al coefficiente di durabilità «tau» che consente un riconoscimento anticipato di risparmi futuri, riducendo il più possibile il rischio di riconoscere incentivi a risparmi non realizzati;

impegna il Governo a:

introdurre forme di corresponsabilità tra i soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, in particolare laddove il presentatore del progetto (intermediario tecnico e/o commerciale) non coincida con il beneficiario ultimo dell'incentivo (cliente), e abbia un capitale sociale inferiore alla valorizzazione economica dei titoli riconosciuti: in particolare, si ritiene necessario che, soprattutto per gli interventi di maggiori dimensioni, sia accertata la solidità patrimoniale di entrambi i soggetti, i quali – se del caso – devono essere chiamati a rispondere in solido;

in tale contesto, le garanzie patrimoniali richieste potrebbero trovare un'opportuna attenuazione per gli interventi non suscettibili di delocalizzazione o smantellamento, quali quelli nei servizi a rete;

garantire in ogni caso il recupero dei TEE qualora il GSE accerti il venir meno del diritto a riceverli;

qualificare, nel caso di procedure a carico del beneficiario, le somme che il GSE debba recuperare come crediti privilegiati;

provvedere a una definizione rigorosa del criterio dell'addizionalità, al fine di garantire che siano effettivamente incentivati i soli risparmi energetici ulteriori rispetto a quelli ottenibili mediante l'impiego di tecnologie *standard* alla luce dell'evoluzione tecnologica o tramite il mero rispetto di obblighi normativi; in questa prospettiva, si sollecita la definizione dell'obbligo, in capo ai richiedenti, di fornire tutti gli elementi a loro disposizione che siano utili alla valutazione dell'addizionalità dell'intervento e, in particolare, si condivide l'intenzione anticipata nel documento del Ministero dello sviluppo economico di richiedere che la presentazione della domanda di accesso agli incentivi sia obbligatoriamente corredata dall'indicazione del costo preventivato; quanto alla determinazione della *baseline* si considera preferibile che essa rimanga nella responsabilità del soggetto valutatore;

introdurre un'apposita disciplina per lo svolgimento delle verifiche, e in particolare la previsione di specifiche prescrizioni, l'estensione del periodo di verifica all'intera vita tecnica e la previsione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del GSE senza preavviso, sollecitando un significativo incremento del numero di verifiche; quanto alla revisione del sistema sanzionatorio, si ritiene opportuna l'ipotesi prefigurata dal documento del Ministero dello sviluppo economico di definire un meccanismo che consenta la rideterminazione dei TEE emessi in relazione alle caratteristiche dell'intervento riscontrate a seguito di verifica e quindi ai risparmi energetici effettivamente conseguiti e il recupero di quelli indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario;

adottare la revisione del cosiddetto «coefficiente tau» secondo le linee indicate dalla prima ipotesi delineata dal documento del MISE, in particolare prevedendo che la vita tecnica dei beni oggetto di incentivazione sia al massimo pari a 15 anni e in ogni caso non superiore al periodo di ammortamento ordinario e sia poi considerata equivalente alla vita utile ai fini dell'incentivazione medesima, allo scopo di riconoscere

i TEE sulla base dei risparmi effettivamente realizzati e rendicontati dai proponenti al GSE anno dopo anno nell'arco dell'intera vita tecnica, evitando ogni forma di anticipazione che incrementi il rischio per i consumatori di finanziare risparmi energetici non realizzati;

al fine di contribuire maggiormente al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico al 2020, previa approfondita analisi di efficacia economica e di efficienza ambientale dei progetti e degli *standard*, includere ulteriori categorie di intervento nell'ambito di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, anche al fine di assicurare il sostegno a interventi di incremento dell'efficienza energetica a più elevata intensità di capitale, maggiore vita tecnica e maggiori ricadute in termini di riduzione dell'impatto ambientale, quali – ad esempio – i settori idrico, dell'ICT, dei trasporti, del teleriscaldamento;

in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di tassazione delle emissioni di CO₂ e del pieno funzionamento del sistema ETS, non escludere dall'ambito degli interventi che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile e da calore di scarto quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale;

assicurare che l'aggiornamento delle linee guida permetta una chiara definizione dei progetti oggetto degli incentivi, garantendo la semplificazione nell'accesso ai TEE secondo modalità e requisiti chiaramente definiti *ex ante* e privi di elementi suscettibili di interpretazione.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI
SENATORI GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI e
FUCKSIA SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 611**

La 10^a Commissione permanente,

premessi che:

gli investimenti in efficienza energetica sul panorama internazionale sono significativi, ma ancora insufficienti, ammontando a circa 300 miliardi di dollari annui. Una cifra del 30 per cento inferiore ai sussidi ancora erogati ai combustibili fossili;

grazie al ruolo sempre più rilevante dell’efficienza energetica affermata nelle politiche internazionali, essa è stata riconosciuta dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) come il «primo combustibile», allo stesso livello di ogni altra risorsa energetica e in grado di contribuire alle tre sfide più rilevanti che le politiche energetiche mondiali si trovano a dover fronteggiare: la sicurezza energetica, la sostenibilità e lo sviluppo economico. È ormai indubbio, infatti, che l’efficienza energetica aumenti la competitività del Paese e delle sue imprese, garantendo una maggiore produzione a parità di costi;

le analisi globali svolte dall’AIE mostrano come nel 2050 il 40 per cento dell’energia dovrebbe provenire dai guadagni di efficienza energetica;

la politica europea per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali è imperniata sul meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica. Tale politica ha portato importanti risultati nel tempo, a partire dal 2005 contabilizzando risparmi per oltre 20 Mtep (fonte GSE) ed attratto importanti investimenti in un periodo di diffusa contrazione degli stessi. L’efficienza energetica termica da sola, secondo autorevoli studi (basti pensare a quelli realizzati dal Politecnico di Milano), potrebbe portare nell’immediato futuro, a politiche invariate, oltre 6 miliardi di euro di investimenti;

i certificati bianchi, anche noti come «Titoli di Efficienza Energetica» (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi di incremento di efficienza energetica;

le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistandoli da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal Gestore del mercato elettrico (GME);

il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nel 2004 nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 per l'elettricità e D.M. 20/7/04 per il gas, successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21/12/07 e D.M. 28 dicembre 2012). Tale meccanismo, innovativo nel panorama internazionale, prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivalente al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP);

dall'avvio del meccanismo sono stati emessi in Italia oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di 20 Megatep (ossia 20 milioni di TEP) di risparmi di energia primaria;

attualmente il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato una procedura di consultazione pubblica (rimasta aperta fino al 30 settembre 2015), in vista di una riforma del sistema al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020;

sebbene risulti condivisibile l'esigenza di ridefinire lo strumento dei certificati bianchi, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di applicazione, gli indirizzi di riforma delineati nel documento posto in consultazione appaiono decisamente non funzionali al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica che il Governo ha dichiarato di voler perseguire nel rispetto delle direttive comunitarie;

nel paragrafo 2 del documento, relativo agli obiettivi 2017-2020, viene evidenziato che il meccanismo dei certificati bianchi concorre a definire le misure per l'efficienza energetica, coerentemente con quanto indicato nella Strategia energetica nazionale – che punta ad ottenere nel 2020 un risparmio di energia finale di 15,5 Mtep rispetto allo scenario di riferimento. La rilevanza di tale strumento viene ribadita altresì nel decreto legislativo 102 del 2014, che ha innalzato l'obiettivo di risparmio di energia finale a 25,5 Mtep;

considerato che:

le principali criticità che emergono nella proposta del Ministero dello Sviluppo economico riguardano innanzitutto la volontà di: limitare le risorse per gli interventi di efficienza, diminuendo l'entità degli incentivi e rendendo l'entità degli stessi decisamente aleatoria; impedire l'utilizzo dei certificati bianchi per i piccoli interventi in campo civile e industriale, nonché per gli interventi realizzati attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, limitando di fatto l'incentivo ad alcuni specifici interventi; complicare la predisposizione delle formalità burocratiche necessarie al riconoscimento del certificato, con il possibile risultato di precludere anche retroattivamente l'accesso all'incentivo a chi non può sostenere l'onere di consulenze specialistiche;

relativamente alle modifiche relative ai soggetti ammissibili e alle modalità di accesso ai certificati bianchi, la proposta del Ministero punta (al paragrafo 3 del documento) ad aumentare le responsabilità in capo a

chi realizza e finanzia gli interventi, prevedendo la possibilità di presentare e gestire direttamente le domande, senza l'intermediazione delle ESCO sia da parte delle società obbligate alla nomina dell'Energy manager, sia da quelle che lo facciano volontariamente, esplicitando in tal modo la volontà di non erogare incentivi per interventi di piccole dimensioni. Prevedere, infatti, la responsabilità per la domanda in capo al beneficiario del singolo intervento impone all'eventuale beneficiario, per interventi anche piccolissimi, di dotarsi di costose qualificazioni quale la UNI 113520/2014 e, probabilmente, di dover ricorrere necessariamente ad un consulente, con moltiplicazione di costi decisamente sproporzionata rispetto all'entità della maggioranza degli interventi;

con riferimento alla revisione delle modalità di riconoscimento dei titoli, il documento indica due percorsi alternativi: 1) stabilire che il periodo di vita utile sia pari alla vita tecnica dell'intervento ; 2) stabilire che la vita utile sia pari a cinque anni in tutti i casi. Nel primo caso, il Ministero sostiene dunque che l'efficienza di un intervento non si misuri con quanto il mercato propone, soprattutto in termini di innovazione, né tenendo conto dei livelli di prestazione in esercizio, ma su quanto realizzato in precedenza;

in tal modo, si penalizzano in particolare gli interventi «passivi», come gli interventi sugli involucri. A tali interventi si assegnano valori di vita tecnica pesantemente sottostimati: ad esempio, la vita tecnica dell'isolamento termico degli edifici è di diversi decenni, non di soli quindici anni, come indicato nel documento in esame. A solo titolo di esempio, è opportuno ricordare che la disciplina relativa ai Certificati di Economia di Energia, in Francia, assegna agli elementi di involucro una vita pari a trenta anni: esattamente il doppio di quanto previsto nelle proposte del dicastero dello Sviluppo economico;

con riguardo all'aggiornamento degli ambiti di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, il documento prevede la possibilità di estendere tale strumento al settore idrico (reti idriche, sistemi di potabilizzazione, efficientamento dei depuratori urbani, ecc.), ai trasporti e alle reti elettriche di utenza e, al contempo, propone l'esclusione dei certificati bianchi per tutti gli interventi per i quali è prevista la detrazione fiscale;

se è vero che il divieto di cumulo tra certificati bianchi e detrazioni fiscali (cd. ecobonus) ha determinato il crollo nelle richieste di accesso ai primi a favore delle seconde (principalmente perché l'intensità di queste ultime è di molto superiore), non risulta però condivisibile concludere che gli interventi edilizi dovrebbero poter accedere esclusivamente alle agevolazioni fiscali, in quanto in tal modo si finisce per non sostenere né gli operatori dell'efficienza energetica, né tantomeno i cittadini e il rispetto dell'ambiente;

lo strumento dell'ecobonus ha mostrato, in fase applicativa, i propri limiti nella promozione delle riqualificazioni profonde (cd. *deep renovation*). Queste ultime costituiscono, in assoluto, gli interventi con la migliore efficienza (in termini di un ridotto costo dell'energia risparmiata) ed efficacia (quantità di energia risparmiata), ma risultano tra quelli meno ef-

fettuati, sia per numero di interventi, sia per investimenti complessivi. Occorrerebbe dunque incentivare e promuovere maggiormente tali interventi di riqualificazione;

su scala europea, ad esempio, secondo il Report Ecofys, la creazione di un programma di «*deep building renovation*» taglierebbe i consumi di gas del 60 per cento entro il 2030, con conseguente alleggerimento delle importazioni e ridurrebbe le emissioni di gas climalteranti del settore edile del 70 per cento entro il 2050;

la definizione di politiche coerenti e stabili a sostegno dell'efficienza energetica in edilizia in altri Paesi europei – basti pensare alla Danimarca, alla Germania e all'Austria – hanno consentito una pianificazione industriale di lungo periodo, hanno favorito la ricerca, la riqualificazione del personale, con effetti positivi sull'economia e sulla esportazione di tecnologie e servizi di progettazione. I certificati bianchi, proprio perché basati su un ciclo pluriennale e indipendenti dalle finanze statali, costituiscono un meccanismo stabile funzionale proprio a dare certezza al settore e a permettergli di crescere;

ne consegue che affidare alle sole detrazioni fiscali il ruolo di strumento incentivante significa non voler affrontare e risolvere il problema dello spreco energetico causato dal bassissimo livello medio di efficienza del parco edilizio nazionale, dal momento che l'ecobonus si è dimostrato molto utile per gli interventi di piccola ristrutturazione e di manutenzione, soprattutto confinati alle singole unità immobiliari, ma insufficiente per lo stato in cui si trova il patrimonio immobiliare nazionale;

risulta errata e contraddittoria anche l'indicazione del Ministero per cui i risparmi di energia fossile «non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica», eliminando così dal meccanismo dei certificati bianchi gli impianti a fonti rinnovabili che utilizzano l'energia solare, le caldaie a biomassa o gli impianti di geotermia sotto i 20 kW;

contrariamente a quanto previsto nel documento governativo, appare opportuno che gli interventi di risparmio conseguiti attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile vengano incentivati alla stregua di tutti gli interventi di risparmio energetico. L'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoconsumo di energia elettrica e termica deve essere considerato un intervento di efficienza energetica, così come stabilito dal tredicesimo considerando della direttiva 2012/27/EU e dal diciassettesimo considerando della Direttiva 2010/31 ed espressamente chiarito dallo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico all'Agenzia delle Entrate, in occasione della richiesta di parere ai fini dell'adozione della Risoluzione 22/E dell'Agenzia delle Entrate del 2 Aprile 2013;

in tale occasione, secondo la sintesi fatta dall'Agenzia delle Entrate, il Ministero «ha richiamato, per il profilo normativo, il decreto legislativo n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l'indice di prestazione energetica (energia pri-

maria consumata per mq all'anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell'edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile»;

il Ministero prevede di rivedere retroattivamente i progetti di efficienza energetica già approvati, proponendo altresì di verificare la documentazione di progetto non solo per il periodo durante il quale sono erogati gli incentivi, ma anche successivamente, nonostante la disciplina vigente preveda il limite al periodo di incentivazione;

rilevato che:

il documento manifesta, dunque, la volontà di intervenire retroattivamente sugli incentivi già concessi e di sferrare un nuovo attacco alle rinnovabili, nonché di dare vita ad un sistema procedurale al fine dell'ottenimento dei certificati decisamente complesso, suscettibile – come già accaduto con il Quinto conto energia – di indurre un numero significativo di operatori a commettere errori meramente formali nell'espletamento delle pratiche che finirebbero per precludere l'accesso agli incentivi. Tutto questo graverebbe principalmente sui piccoli operatori che non possono permettersi di richiedere consulenze esterne per la gestione delle domande di accesso al riconoscimento dei titoli;

preso atto che:

dal quadro delineato in precedenza ne consegue che le nuove proposte del Governo aumentano i costi energetici per le persone a reddito più basso a cui viene precluso di investire in efficienza; scoraggiano la diminuzione dei consumi e, indirettamente, sostengono i consumi di energia da fonte fossile;

i soggetti più deboli in termini di consistenza patrimoniale, ma, al contempo, spesso, più produttivi (come le piccole imprese che investono in efficienza) vengono scoraggiati dal fare investimenti e dal migliorare la competitività sul lungo termine, in quanto si preferisce trasferire risorse in favore di categorie che poco possono apportare allo sviluppo del Paese, come ad esempio i monopolisti concessionari della trasmissione e distribuzione di gas e energia elettrica e i produttori da fonte termoelettrica;

impegna il Governo:

a procedere ad una completa revisione del documento posto in consultazione, coerentemente con quanto promosso a livello comunitario e con l'obiettivo di incoraggiare gli interventi in efficienza energetica, anche di minore entità e anche attraverso l'uso di fonti rinnovabili;

a non procedere all'adozione di misure che abbiano carattere retroattivo, a tutela di operatori e clienti finali;

a garantire che sia confermato, come previsto dal vigente meccanismo dei certificati bianchi:

1) il riconoscimento dei CB agli interventi nel settore civile e agli impianti che producono energia rinnovabile fino a 20 kW;

2) la scheda 7 T a sostegno dei piccoli interventi fotovoltaici fino a 20 kW;

3) la possibilità di garantire alle società terze individuate con il consenso del beneficiario di assumere la titolarità dei certificati bianchi;

4) il riconoscimento di un incentivo pagato per un periodo inferiore rispetto alla vita tecnica dell'impianto non superiore ai 5 anni;

5) un coefficiente di addizionalità riferito al miglioramento rispetto all'esistente installato e non al nuovo installabile, in quanto è opportuno premiare coloro che decidono di acquistare un nuovo impianto per migliorare i propri rendimenti energetici;

tenuto conto del diritto dei cittadini e delle piccole imprese di poter usufruire dei certificati bianchi senza discriminazioni rispetto agli operatori di maggiori dimensioni, ad evitare il ricorso a misure che implicino difficoltà o adempimenti onerosi per i privati cittadini e per le piccole imprese, in quanto ciò risulterebbe gravemente discriminatorio;

a prevedere regole di contabilizzazione o di tenuta documentazione tali da non scoraggiare gli investimenti in efficienza energetica;

a prevedere strumenti semplificati e meno onerosi alternativi al ricorso alla giustizia amministrativa in caso di rigetto del riconoscimento dei certificati bianchi, così come previsto, ad esempio, dall'Aeegsi per i reclami contro i distributori;

a riconoscere premi ed incentivi per la realizzazione di interventi di *deep retrofit*, che consentono alti risparmi ma con un ritorno dell'investimento in tempi medio-lunghi;

ad estendere i certificati bianchi a tutta l'energia che risulta autoconsumata e prodotta da fonte rinnovabile, in conformità alla disciplina comunitaria che non considera nei consumi di energia primaria l'energia da fonte rinnovabile.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

184^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

La sottosegretaria BELLANOVA, rispondendo all'interrogazione n. 3-02117, precisa che la problematica evidenziata è già nota al Ministero del lavoro, che ha dato impulso a specifiche azioni ispettive grazie anche all'incrocio delle banche dati già esistenti, a cominciare da quelle dell'INPS, e che sarà possibile evidenziare comportamenti fraudolenti, volti

alla precostituzione artificiosa di condizioni utili per godere dell'esonero contributivo, introdotto con la legge di stabilità per il 2015, effettuando nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ricorda a tale riguardo che in almeno cinque province sono già stati accertati casi di illegittima fruizione del predetto esonero, per i quali è stata redatta una informativa di reato comunicata all'Autorità giudiziaria, assicurando la massima attenzione del Ministero del lavoro per contrastare queste forme di abuso.

La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, osservando che le circostanze segnalate nel suo atto di sindacato ispettivo sono la conseguenza di quanto dal suo Gruppo già annunciato nel corso del dibattito sul cosiddetto *Jobs Act* e della mancata approvazione in quella sede di un emendamento col quale appunto si limitavano gli esoneri ai nuovi assunti. Ritiene dunque auspicabile l'effettuazione puntuale del monitoraggio, peraltro previsto nella legge stessa, e la messa in funzione del fascicolo elettronico, che, attraverso la interoperabilità delle banche dati, scongiurerebbe il cattivo utilizzo del beneficio. Invita infine il Governo a valutare quanto quest'uso sostanzialmente fraudolento dell'esonero contributivo incida sulle statistiche finalizzate alla valutazione del tasso di occupazione in Italia, distorcendone l'efficacia.

Il presidente SACCONI coglie l'occasione per associarsi alle sollecitazioni della senatrice Catalfo al Governo affinché continui la sua opera di vigilanza finalizzata a scongiurare i comportamenti elusivi. Si augura inoltre che nel disegno di legge di stabilità che verrà prossimamente presentato alle Camere si eviti la mera riproduzione della norma in questione, giacché la puntuale riproduzione degli incentivi ha un effetto di per sé stimolante dei comportamenti elusivi.

Dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

281^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, in primo luogo, all'interrogazione n. 3-01181, della senatrice Montevercchi ed altri, concernente un possibile conflitto di interessi di due neominati componenti del Consiglio superiore di sanità.

Al riguardo, evidenzia che i componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità (CSS) sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 25 luglio 2014, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dall'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e, in particolare, dal comma 2 del medesimo articolo, che prevede: «I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato.»

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, recante il regolamento sulla composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità: «I componenti del Consiglio superiore di sanità, sono te-

nuti a: a) rispettare l'obbligo di riservatezza; b) non utilizzare gli elementi acquisiti o dei quali siano comunque venuti a conoscenza per finalità e scopi meramente privati; c) non assumere iniziative idonee a creare pregiudizi all'attività istituzionale e alle finalità perseguite dal Ministero della salute. La violazione della presente disposizione comporta la decadenza dall'incarico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

In coerenza con quest'ultima disposizione, i componenti del Consiglio superiore di sanità nella seduta di insediamento del medesimo organismo ricevono copia del predetto regolamento e firmano una nota con la quale si impegnano a rispettare detti obblighi e, qualora nel corso dell'attività istituzionale si trovino in una situazione di conflitto di interessi di ordine personale o familiare, a darne tempestiva notizia al Presidente del CSS o al Presidente della Sezione di appartenenza e ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla deliberazione in merito ad argomenti per i quali sussista detto conflitto.

Ciò premesso, con riferimento alla specifica questione Avastin /Lucentis, il Sottosegretario rammenta che la stessa è già stata approfonditamente affrontata, nella precedente consiliatura, dalla Sezione V del CSS. Tale sezione ha espresso, avvalendosi anche del qualificato contributo professionale del professor Mario Stirpe, componente della Sezione II del CSS, invitato a partecipare alle riunioni della Sezione V senza diritto di voto – elemento che appare non trascurabile – un esaustivo parere tecnico-scientifico nella riunione del 15 aprile 2014.

Il CSS non ha espresso nessun ulteriore parere sulla questione Avastin/Lucentis.

La Società oftalmologica italiana (SOI) ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio superiore di sanità, con nota del 16 settembre 2014, una richiesta di audizione a seguito del parere espresso dallo stesso Consiglio nella seduta del 15 aprile 2014.

Tale richiesta è stata posta all'ordine del giorno della riunione del Comitato di Presidenza del CSS del 14 ottobre 2014.

Il Comitato di Presidenza ha ritenuto che la questione evidenziata dalla Società e, in generale, tutta la questione Avastin/Lucentis, fosse stata già approfonditamente affrontata nella precedente consiliatura dalla Sezione V del CSS, che ha espresso al riguardo un parere tecnico-scientifico e ha sottolineato che, ai fini della espressione del citato parere, il Presidente della SOI, era stato già sentito in audizione, nella seduta straordinaria della Sezione V del 14 aprile 2014.

Pertanto, l'istanza di audizione presentata dalla SOI è stata rigettata con nota del 21 novembre 2014. Il Sottosegretario conclude che, ad oggi, non si rilevano i problemi sollevati nell'interrogazione.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara non soddisfatta.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-01969, della senatrice Fucksia ed altri, inerente un caso di decesso all'ospedale San Camillo di Roma a seguito di trapianto di fegato.

In merito alla vicenda segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, il Sottosegretario evidenzia che il Centro nazionale trapianti (CNT) presso l'istituto superiore di sanità ha precisato quanto segue.

Il paziente è stato ricoverato presso l'Istituto «Spallanzani» di Roma, in data 4 febbraio 2013, per cirrosi epatica scompensata in HBV.

Nel corso del ricovero, sono stati eseguiti alcuni accertamenti diagnostici finalizzati ad un possibile trapianto di fegato.

Tra questi esami veniva eseguita anche la tipizzazione del gruppo sanguigno presso il Laboratorio di Biochimica clinica e farmacologia dello «Spallanzani» e veniva resa disponibile nel sistema Lab. in data 11 febbraio 2013, con la seguente dicitura: «*SISTEMA ABO: AB si consiglia centro specialistico; sistema RhD POSITIVO*».

Nel mese di marzo 2013 veniva eseguito un secondo ricovero, nel quale venivano completati gli ulteriori accertamenti diagnostici propedeutici all'inserimento nella lista di attesa, che avveniva effettivamente in data 14 marzo 2013: in tale occasione il gruppo sanguigno riportato era AB positivo.

Il paziente veniva poi contattato nel mese di dicembre del 2014 per un possibile trapianto, e veniva ricoverato il 17 dicembre.

In quella occasione, in vista dell'intervento, venivano richieste al Centro Trasfusionale del «San Camillo» di Roma sacche di sangue e plasma.

Il Centro Trasfusionale eseguiva a tal fine la determinazione del gruppo sanguigno, accertando questa volta un gruppo «A».

Tuttavia, tale trapianto non era poi eseguito, con la conseguenza che le sacche non venivano mai consegnate e che, pertanto, anche la rideterminazione del gruppo non veniva comunicata né resa nota.

Il 7 marzo 2015 il Centro nazionale trapianti offriva al Centro regionale trapianti (CRT) Lazio un fegato di gruppo AB: tale fegato veniva accettato per il paziente che era nuovamente ricoverato per un possibile trapianto di fegato.

Nel corso dell'intervento, giungevano in sala operatoria le sacche di sangue e plasma precedentemente richieste, come da protocollo.

In quel momento veniva evidenziata l'incongruenza della tipizzazione proveniente dal Centro Trasfusionale del San Camillo (gruppo A), con la precedente tipizzazione dell'11 febbraio 2013 (gruppo AB).

A quel punto veniva prontamente avvertito il CRT, al fine di verificare l'eventuale disponibilità immediata in ambito regionale o nazionale di un organo compatibile: tale verifica tuttavia dava esito negativo.

Il direttore del CNT autorizzava il direttore della Unità di Chirurgia generale e trapianto d'organo a procedere con un intervento di trapianto ABO incompatibile, ed attivava gli esperti nazionali al fine di dare un adeguato supporto all'equipe chirurgica ed anestesiologicala.

L'intervento chirurgico si concludeva con esito positivo.

Le condizioni cliniche generali e le funzioni epatiche del paziente miglioravano progressivamente e si stabilizzavano nel giro di alcuni giorni.

Successivamente, nel mese di aprile, aveva luogo un peggioramento e, in data 28 aprile 2015, il paziente veniva segnalato per il programma nazionale delle urgenze.

Il 1° maggio 2015 il paziente veniva sottoposto ad un secondo trapianto di fegato.

Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, il paziente riceveva, per un errore commesso nella fase della tipizzazione, un fegato proveniente da un donatore con gruppo sanguigno diverso.

Nonostante l'evento avverso, l'organismo del ricevente «accettava» il fegato senza eventuali problemi legati alle possibili incompatibilità dovute ai due gruppi sanguigni diversi.

L'organo, infatti, ha funzionato per un lungo periodo e la necessità di procedere con un secondo trapianto non è stata motivata dall'incongruenza del gruppo sanguigno tra donatore e ricevente, ma dal fatto che quel fegato, a un certo punto, ha iniziato a non funzionare più come avrebbe dovuto.

Nel caso in esame, non si è verificato un problema di reazione avversa dovuta all'incompatibilità dei gruppi sanguigni.

Se vi fossero stati problemi di questo tipo, si sarebbe potuto procedere con la sostituzione del fegato nei giorni immediatamente successivi al primo intervento chirurgico.

La letteratura scientifica e la pratica clinica offrono riscontri positivi in ordine al trapianto in emergenza di organi in presenza di gruppi sanguigni diversi tra donatore e ricevente.

Nel trapianto di rene da vivente, è diventata una pratica consolidata il trapianto di ABO incompatibili, se le condizioni lo consentono.

Nel caso in esame, non appena verificata l'incongruenza dei gruppi sanguigni, si è intervenuti prontamente attivando d'urgenza una «*task force*» composta da esperti nazionali, che ha guidato il condizionamento immunologico per rendere compatibile il primo fegato trapiantato, conseguendo un ottimo risultato.

Il paziente, nella fase precedente all'intervento chirurgico, era stato sottoposto ad una serie di esami, ai fini di un possibile trapianto, presso il laboratorio dello «Spallanzani» e non presso un centro trasfusionale.

Questo fatto ha spinto, all'indomani dell'accaduto, il CNT, d'intesa con il Ministero della salute, ad inviare una comunicazione a tutti i centri trapianto italiani, contenente la richiesta di verificare che l'identificazione del gruppo sanguigno dei soggetti in lista d'attesa del trapianto fosse stata effettuata presso un centro trasfusionale, nonché l'indicazione di ripetere l'esame laddove ciò non fosse stato fatto.

Da oltre un anno tutti gli esami dei gruppi sanguigni dello «Spallanzani» sono effettuati da un centro trasfusionale.

Il paziente, tra l'altro, presentava anticorpi anti B molto bassi, circostanza che spiega l'assenza, dopo il primo trapianto, di reazioni immunologiche significative all'organo di gruppo sanguigno diverso.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la sollecita risposta, evidenzia il proprio sconcerto per l'evento oggetto dell'interrogazione. Al riguardo rileva che non si può considerare come corrispondente alla prassi una procedura come quella seguita nel caso di specie, sollecitando pertanto la definizione di linee guida uniformi per l'attività dei centri trapianto e dei centri trasfusionali.

Segnala inoltre un evidente problema di responsabilità, in merito al quale occorre fare chiarezza, anche per i costi che ne sono derivati a carico del Servizio sanitario nazionale.

Alla luce di tali osservazioni, si dichiara parzialmente soddisfatta.

La PRESIDENTE(*FI-PdL XVII*) segnala, in base alla propria esperienza di chirurgo, che un trapianto è evidentemente un intervento programmato e pertanto stupisce che le sacche di sangue siano arrivate a intervento in corso, invece che il giorno prima.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02212, del senatore Giovanardi, inerente l'offerta di assistenza chirurgico-oncologica alle pazienti all'interno del Policlinico Umberto I.

Al riguardo evidenzia che i dati per la risposta alla interrogazione parlamentare sono stati acquisiti presso la Regione Lazio – Direzione regionale salute ed Integrazione socio-sanitaria – Area Programmazione rete ospedaliera e ricerca.

La Direzione sanitaria dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in data 21 maggio 2015, ha identificato il professor Luciano Izzo quale referente dell'offerta operatoria eseguibile all'interno del Dipartimento di Chirurgia generale «P. Valdoni», collegata alla degenza del Reparto di «*Week Surgery*», dotato di posti letto a gestione dipartimentale.

Il ruolo fiduciario viene giustificato anche dalla necessità di dare corso all'indicazione chirurgica in tempi rapidi e certi dopo la valutazione nell'ambito della «*Breast Unit*», attribuendo priorità ai casi particolarmente gravi, con l'obiettivo di evitare liste di attesa.

Con la successiva nota del 10 giugno 2015, la stessa Direzione sanitaria ha ritenuto utile precisare che il «chirurgo referente» nell'ambito del Dipartimento «Valdoni» non è inteso come «unico chirurgo esclusivamente dedicato», ma viene identificato per farsi carico di riportare le necessità espresse nell'ambito delle riunioni settimanali della «*Breast Unit*», all'interno della organizzazione dipartimentale delle sedute operatorie nell'ambito della «*Week-Surgery*», anche con il coinvolgimento degli altri chirurghi del Dipartimento afferenti alla «*Breast Unit*».

Nella piena attuazione delle direttive regionali, il «chirurgo referente» si attiverà per offrire alle pazienti un percorso preferenziale nel Dipartimento.

Tale ruolo prevede anche una programmazione, d'intesa con la professoressa Maria Luisa Basile, coordinatore delle attività clinico assistenziali di Palazzo Baleani, allo scopo di continuare ad assicurare alle pazienti provenienti dal Centro un percorso chirurgico preferenziale e condiviso, secondo quanto stabilito nelle riunioni settimanali della «Unità Mammella».

Dopo un adeguato periodo di sperimentazione, se valutato positivamente, la Direzione sanitaria potrà identificare con lo stesso ruolo altri «chirurghi dedicati» negli altri Dipartimenti funzionalmente coinvolti.

Con ulteriore nota del 12 agosto 2015, la Direzione sanitaria ha inteso ribadire, in merito all'identificazione del professor Luciano Izzo come «chirurgo referente» per l'Unità Mammella (*Breast Unit*), che tale ruolo è parte dell'obiettivo di miglioramento continuo dell'offerta assistenziale aziendale.

Infatti, la Direzione sanitaria ha istituito, con delibera aziendale n. 466 del 29 luglio 2013, l'Unità Mammella (*Breast Unit*) e nominato il professor Massimo Monti coordinatore del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato alla mammella (PDTA).

Come elemento caratterizzante del PDTA è stata inserita la sede territoriale extra-ospedaliera di Palazzo Baleani, che da anni offre all'utenza femminile l'opportunità di una valutazione diagnostica dedicata alla mammella, senza necessità di prenotazione per l'accesso alle prestazioni e con la possibilità di una risposta refertata nella stessa giornata (con delibera n. 144 del 17 marzo 2014 è stata identificata la professoressa Maria Luisa Basile coordinatrice delle attività clinico assistenziali).

La Direzione sanitaria ha inteso contribuire alla massima riduzione dei tempi d'attesa per l'effettuazione dell'intervento operatorio presso il Policlinico Umberto I per tutti i casi di diagnosi precoce oncologica valutati presso Palazzo Baleani, inserendo nell'offerta chirurgica dedicata al PDTA Unità Mammella il modello «*Week Surgery*», attivo in due distinti Dipartimenti chirurgici.

L'identificazione del professor Luciano Izzo rientra nello specifico obiettivo di valutare le potenzialità assistenziali del modello sperimentale di «*Week Surgery*» attivo presso il Dipartimento chirurgico «P. Valdoni», dotato di posti letto a gestione dipartimentale, che ben si presta al modello di offerta chirurgica non legata ad una Unità operativa complessa di riferimento, con conseguente aumento della possibilità di inserimento nelle sedute operatorie settimanali ed il relativo abbattimento delle liste d'attesa.

Il ruolo del professor Luciano Izzo, deve essere necessariamente espletato «*in loco*» presso Palazzo Baleani, contemplando anche le attività di sala operatoria, ambulatoriali e ordinarie di reparto, da svolgersi presso il Dipartimento «P. Valdoni» all'interno del Policlinico Umberto I, compreso l'onere di studio, didattica e ricerca in qualità di docente universitario dell'Università «La Sapienza».

La stessa Direzione sanitaria ha sottolineato che ogni iniziativa relativa all'espletamento del ruolo attribuito al professor Luciano Izzo, deve

coordinarsi, per tutte le questioni inerenti ai percorsi terapeutici, con il professor Massimo Monti, e con il professor Giorgio De Toma per tutte le problematiche inerenti l'attività chirurgica nel Dipartimento «P. Valdoni» e prevedere: «una programmazione d'intesa con la professoressa Maria Luisa Basile, in qualità di coordinatore delle attività clinico assistenziali di Palazzo Baleani», in piena adesione al principio di multidisciplinarietà dei PDTA.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), ringraziato il Sottosegretario, evidenzia come dalla risposta ricevuta si comprenda che il professor Izzo ha ricevuto un incarico per l'espletamento del quale deve coordinarsi con altri medici operanti nella stessa struttura. Di fatto però il professor Izzo non può espletare l'incarico ricevuto a causa della opposizione della professoressa Basile, sebbene tutta la procedura sia regolare e pertanto non si comprende quali possano essere i motivi di opposizione. Pur dichiarandosi soddisfatto per la risposta ricevuta, segnala il problema di stratificazione di competenze in materia sanitaria generato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, giacché tale materia è ora demandata alle Regioni e, per gli aspetti operativi, ai dirigenti sanitari. Invita pertanto a risolvere il problema segnalato nell'interrogazione, in presenza di una procedura che appare del tutto regolare.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (n. COM (2015) 337 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 98)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) raccomanda di verificare la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di direttiva sulle aziende energivore.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,10.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto delle integrazioni richieste dai rappresentanti dei Gruppi.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione, con le integrazioni recepite, pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

SULLA CONFERENZA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (COP 21)

Il senatore MARTELLI (M5S) chiede se la Commissione invierà dei rappresentanti alla Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi il prossimo dicembre.

Il presidente MARINELLO precisa che il Presidente del Senato ha richiesto di designare alcuni senatori delle Commissioni ambiente e industria.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni dell'8 e 9 ottobre 2015, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana, prevista per le ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
N. COM (2015) 337 DEFINITIVO**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di conseguire una efficace riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;

considerato che l'obiettivo principale della proposta di direttiva è la tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, dello stesso Trattato;

valutato che la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto i cambiamenti climatici rappresentano un problema a livello globale e richiedono pertanto un intervento delle istituzioni dell'Unione, mentre gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri;

considerato che dalla proposta di direttiva risulta rispettato il principio di proporzionalità, dal momento che l'azione proposta non interferisce con il buon funzionamento del mercato interno;

valutati i meccanismi di flessibilità nell'assegnazione delle quote di emissioni inquinanti, volti a sostenere i settori industriali a rischio di rilocazione e a favorire la modernizzazione dei sistemi energetici dei paesi con un PIL inferiore al 60 per cento della media dell'Unione;

rilevato che tra le azioni della Commissione europea, in materia di tutela dell'ambiente, rientra la riduzione dei livelli di gas ad effetto serra, registrati nel 1990, del 40 per cento entro il 2030 e dell'80-95 per cento entro il 2050;

preso atto della conseguente necessità di perfezionare il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di tali gas (*EU Emission Trading System – EU ETS*), adottato con la Direttiva 2003/87/CE, coerentemente con le strategie di lotta ai cambiamenti climatici del Protocollo di Kyoto,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 337
DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 98)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di conseguire una efficace riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;

considerato che l'obiettivo principale della proposta di direttiva è la tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, dello stesso Trattato;

valutato che la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto i cambiamenti climatici rappresentano un problema a livello globale e richiedono pertanto un intervento delle istituzioni dell'Unione, mentre gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri;

considerato che dalla proposta di direttiva risulta rispettato il principio di proporzionalità, dal momento che l'azione proposta non interferisce con il buon funzionamento del mercato interno;

valutati i meccanismi di flessibilità nell'assegnazione delle quote di emissioni inquinanti, volti a sostenere i settori industriali a rischio di rilocazione e a favorire la modernizzazione dei sistemi energetici dei paesi con un PIL inferiore al 60 per cento della media dell'Unione;

rilevato che tra le azioni della Commissione europea, in materia di tutela dell'ambiente, rientra la riduzione dei livelli di gas ad effetto serra, registrati nel 1990, del 40 per cento entro il 2030 e dell'80-95 per cento entro il 2050;

preso atto della conseguente necessità di perfezionare il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di tali gas (*EU Emission Trading System – EU ETS*), adottato con la Direttiva 2003/87/CE, coerentemente con le strategie di lotta ai cambiamenti climatici del Protocollo di Kyoto,

**si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole
con le seguenti integrazioni:**

valutare la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di direttiva in relazione alle esigenze delle aziende energivore soggette a sistema EU-ETS;

in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di transizione delle emissioni del sistema ETS, non escludere dall'ambito degli interventi, che danno titolo a certificati bianchi, quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile e da calore di scarto, quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone in ambito industriale;

valutare l'opportunità di disincentivi e di forme di tassazione per tutte le attività che emettono gas serra, in modo da rendere onerosa la produzione di alte emissioni e favorire, al contrario, le attività a basse emissioni, indirizzando il sistema economico verso una prospettiva virtuosa.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria**143^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,05.***AFFARI ASSEGNATI****Completamento dell'Unione economica e monetaria europea (cosiddetto «Documento dei cinque Presidenti») (n. 588)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare e rinvio)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) relatore, riferisce sul Rapporto dei cinque Presidenti «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa» – preparato dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, dal Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, dal Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, dal Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e dal Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz – spiegando che esso dà seguito al mandato del Vertice Euro di ottobre 2014, nel quale si era sottolineato come, «per assicurare il corretto funzionamento dell'UEM, è essenziale un coordinamento più stretto delle politiche economiche».

In effetti, l'assetto attuale espone l'area euro a fragilità e rischi di disgregazione tuttora forti e diffusi, come confermano le vicende, per certi versi drammatiche, della crisi greca della scorsa estate e le aspre tensioni tra Paesi che l'hanno caratterizzata. Per cercare di realizzare progressi lungo la strada dell'integrazione è necessario riconoscere che l'Unione monetaria europea, pur tenuto conto delle numerose riforme e cambiamenti introdotti in questi anni, è ben lungi dall'essere stata completata e ha bisogno di essere rafforzata attraverso profonde riforme.

Una strategia di significative riforme della *governance* europea è riconosciuta da molti come urgente e necessaria, ma il suo rilancio incontra oggi grandi difficoltà di cui bisogna esserne consapevoli. L'approccio dominante a Bruxelles, che sia ufficiale o meno, va però in tutt'altra direzione: pur affermando l'esistenza di luci e ombre nell'attuale funzionamento dell'Unione europea, si ritengono necessari nell'immediato e per un certo numero di anni solo una serie di aggiustamenti al margine. L'idea dominante è che gli stati membri debbano prima sperimentare un lungo processo di convergenza, seguendo regole comuni e condividendo procedure di aggiustamento. Solo alla fine di questo prolungato processo di convergenza si potrà procedere verso una maggiore integrazione e si potranno realizzare gli auspicati progressi sul piano dell'unificazione economica e politica. Anche il Rapporto dei cinque Presidenti si colloca per molti versi, in questa prospettiva.

Tale Rapporto, prosegue il relatore, affronta una pluralità di temi e sfide essenziali che l'UE e, in particolare, l'UEM devono fronteggiare e riconosce la necessità di riforme, anche importanti. Si afferma, in effetti, l'esigenza di «passare da un sistema basato su norme e orientamenti per l'elaborazione delle politiche economiche nazionali a un sistema di condivisione ulteriore della sovranità nell'ambito di istituzioni comuni, la maggior parte delle quali già esistono e possono progressivamente svolgere questo compito». Ma i tempi molto lunghi e le modalità eccessivamente prudenti che vengono prospettate nel Rapporto per compiere il passaggio verso una dimensione sovranazionale a livello europeo finiscono per indebolire il riconoscimento di tale esigenza, riponendo un'eccessiva fiducia nell'assetto attuale dell'UE.

Il Rapporto prende le mosse dalla necessità di arginare le forti e crescenti divergenze strutturali che si sono manifestate in occasione soprattutto della grave crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. Pur tenuto conto delle correzioni avvenute più di recente nei Paesi della zona periferica, gli squilibri nell'area euro restano profondi e hanno conseguenze di vasta portata sugli andamenti complessivi dell'occupazione, della produzione industriale e delle bilance dei pagamenti correnti. Per fronteggiarli il Rapporto delinea la necessità di progressi dell'Unione negli anni a venire lungo quattro fronti principali: una piena Unione bancaria e finanziaria che garantisca l'integrità della moneta e accresca la condivisione dei rischi con il settore privato, completando l'Unione bancaria e accelerando l'Unione dei mercati di capitali; un'unione fiscale, che assicuri la sostenibilità e al contempo la stabilizzazione della finanza pubblica; un'autentica Unione economica, per assicurare che ciascuna economia abbia le caratteristiche strutturali per prosperare nell'Unione monetaria; un'Unione politica, che ponga le basi per la realizzazione delle altre tre unioni attraverso un autentico controllo democratico, la legittimità e il rafforzamento delle istituzioni.

Il Rapporto sottolinea come le quattro unioni dipendano una dall'altra e debbano svilupparsi in parallelo attraverso un processo di mutamenti da

articolare in due fasi, la prima da completare entro Giugno 2017 e la seconda entro il 2025.

Nella prima fase («approfondire facendo»), dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2017, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri della zona euro, avvalendosi di strumenti già esistenti e a Trattati invariati, dovrebbero: (i) rafforzare la competitività e la convergenza strutturale; (ii) completare l'Unione bancaria e sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali; (iii) attuare e mantenere politiche di bilancio responsabili a livello sia nazionale sia di zona euro, (iv) rafforzare il controllo democratico.

Alla fine di questa prima fase nella primavera del 2017, per preparare la transizione alla seconda fase, la Commissione presenterà un Libro bianco, nel quale saranno valutati i progressi compiuti e delineate le successive tappe necessarie, comprese le misure di natura giuridica per completare l'UEM.

Nella seconda fase («completare l'UEM») (da ultimare al più tardi entro il 2025), nella quale dovrebbero essere concordate misure di natura più ampia per completare l'architettura economica e istituzionale dell'UEM, il processo di convergenza dovrebbe essere reso più vincolante per i singoli Paesi attraverso una serie di parametri di riferimento concordati che potrebbero avere carattere giuridico e potrebbero figurare tra le condizioni per la partecipazione degli Stati membri della zona euro a un meccanismo di assorbimento degli *shock*.

Alla fine delle due fasi, una volta entrate pienamente in vigore tutte le misure previste, il Rapporto auspica che l'UEM possa costituire un contesto assai più stabile e in grado di offrire opportunità di sviluppo per tutti i cittadini degli Stati membri che condividono la moneta unica, arrivando a esercitare una forte attrattiva anche per gli altri Stati membri che oggi non fanno parte dell'area euro.

Con riferimento all'Unione finanziaria, la prima fase prevede: il completamento dell'Unione bancaria, attraverso l'istituzione di un meccanismo di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie; misure concrete ai fini del meccanismo comune di *backstop* (per esempio, una linea di credito del MES); un accordo su un sistema comune di garanzia dei depositi bancari; un miglioramento dell'efficienza dello strumento di ricapitalizzazione diretta delle banche nel quadro del Meccanismo europeo di stabilità; la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, attraverso una regolamentazione che crei incentivi per mettere in comune e condividere i rischi, garantendo che tutti gli enti di intermediazione finanziaria dispongano di strutture di gestione del rischio adeguate; la semplificazione dei requisiti sui prospetti; il rilancio di un mercato dell'UE per le cartolarizzazioni di «alta qualità»; l'eliminazione delle strozzature che impediscono l'integrazione dei mercati dei capitali in settori come il diritto in materia di insolvenza, il diritto societario, i diritti di proprietà e il recupero transfrontaliero dei crediti; il rafforzamento delle istituzioni macroprudenziali, basandosi sul ruolo e sui poteri del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

Con riferimento all'Unione fiscale, il Rapporto prevede, sempre nella prima fase, la creazione di un Comitato consultivo per le finanze pubbliche, col compito di valutare nella massima autonomia, a livello europeo, la *performance* delle politiche di bilancio dei vari Paesi, a fronte degli obiettivi economici e delle raccomandazioni stabilite nel quadro del bilancio dell'UE. Tali valutazioni verrebbero utilizzate dalla Commissione nelle decisioni da assumere nel contesto del semestre europeo. Sempre in questo ambito si propone di rivedere le regole fiscali del *six-pack* e del *two-pack*, al fine di «migliorarne chiarezza, trasparenza, conformità e legittimità».

Per muoversi lungo il fronte dell'Unione economica, le tappe da realizzare nella prima fase prevedono: la creazione di un sistema di Autorità per la competitività nella zona euro. Ogni Stato membro dovrebbe istituire un organismo indipendente incaricato di monitorare i risultati e le politiche in materia di competitività, contribuendo così a monitorare e prevenire divergenze economiche e ad accrescere la titolarità delle riforme necessarie a livello nazionale. Gli organismi nazionali farebbero parte, insieme alla Commissione, di un sistema di Autorità per la competitività della zona euro con compiti di coordinamento. La Commissione, infine, dovrebbe tener conto delle indicazioni del sistema di Autorità all'atto di decidere in merito alle azioni nell'ambito del semestre europeo, per ciò che attiene al programma annuale della crescita e alla procedura per gli squilibri macroeconomici; il rafforzamento della procedura per gli squilibri macroeconomici (MIP), che dovrebbe essere utilizzata non solo per l'individuazione degli squilibri ma anche per incoraggiare le riforme strutturali dei singoli Paesi, mediante un utilizzo più incisivo del cosiddetto «braccio correttivo» e un monitoraggio più rigoroso dell'attuazione delle riforme stesse. La procedura inoltre dovrebbe essere messa in grado di individuare assai meglio di quanto fatto finora gli squilibri della zona euro nel suo complesso, e non solo quelli di ogni singolo Paese; il coordinamento più efficace delle politiche economiche nell'ambito di un semestre europeo rinnovato, tramite la formulazione di raccomandazioni agli Stati membri più mirate e ambiziose, un miglior monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti, una migliore integrazione tra dimensione della zona euro e quella nazionale; una maggiore capacità d'intervento su occupazione e *performance* sociali, attraverso una più profonda integrazione dei mercati nazionali del lavoro, la facilitazione della mobilità professionale e geografica – anche grazie a un miglior riconoscimento delle qualifiche – un più agevole accesso all'impiego per i cittadini di altri Paesi e un miglior coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Per quanto concerne infine l'esercizio del controllo democratico e il rafforzamento della legittimità e delle istituzioni, il Rapporto dei cinque Presidenti, sempre nella prima fase, prevede: la riorganizzazione complessiva del semestre europeo in due fasi successive, dedicate rispettivamente alla zona euro nel suo complesso e ai singoli Paesi. Come specificato in un apposito allegato al Rapporto, la prima fase durerà da novembre a febbraio, culminando nelle Raccomandazioni sulla zona euro e nella pubbli-

cazione dell'elenco dei Paesi da sottoporre a esame approfondito, mentre la seconda, da marzo a luglio, si concluderà con l'adozione delle Raccomandazioni specifiche per Paese e dei pareri sui bilanci nazionali; il rafforzamento del controllo parlamentare nel quadro del semestre europeo. Il Parlamento europeo terrà un dibattito in plenaria sull'analisi annuale della crescita sia prima sia dopo la pubblicazione da parte della Commissione, seguito da una discussione in aula sulle raccomandazioni specifiche per Paese. Quanto ai parlamenti nazionali, sarà prevista un'interazione più sistematica con i commissari tanto sulle raccomandazioni specifiche per Paese, quanto sui bilanci nazionali, nonché un coinvolgimento strutturato delle rispettive assemblee parlamentari da parte dei governi prima della presentazione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma; un'intensificazione della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, attraverso la Settimana parlamentare europea; un potenziamento del ruolo di indirizzo dell'Eurogruppo, con particolare riferimento alla discussione, promozione e rappresentanza degli interessi della zona euro; potenziamento che potrebbe concretizzarsi, in fase 2, nella previsione di una presidenza a tempo pieno, munita di un mandato chiaro; una serie di misure per una rappresentanza esterna unica della zona euro, specie presso il Fondo monetario internazionale; l'integrazione nel diritto dell'Unione del Trattato sulla stabilità, suo coordinamento e sulla *governance (Fiscal Compact)*, delle parti pertinenti del Patto euro plus e dell'accordo intergovernativo sul Fondo di risoluzione unico.

Rispetto all'insieme di misure e riforme prospettate nella prima fase dal Rapporto dei cinque Presidenti è possibile esplicitare, secondo il relatore, alcuni commenti. La fase uno – che dovrebbe coprire i prossimi due anni – si denota per proposte improntate nell'insieme a una forte dose di realismo e prudenza, cercando di tener conto dell'attuale assai bassa propensione dei maggiori Paesi europei a modifiche e riforme. Su questa cautela è indubbio pesino anche le scadenze elettorali di Germania e Francia nel 2017. La scarsa ambizione delle proposte segna in qualche modo un passo indietro anche rispetto al precedente Rapporto dei quattro presidenti presentato nel 2012. Questa massiccia dose di realismo del Rapporto, pur se criticabile vista l'urgenza di cambiamenti della *governance* della zona euro, va letta come una spia efficace di quanto poco oggi Bruxelles e la maggioranza dei Paesi europei ritengano si possa modificare nell'UE.

Nel quadro prospettato di misure, tuttavia, il relatore sottolinea l'importanza delle proposte che riguardano il completamento dell'Unione bancaria. In particolare due. La prima è l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, in grado di rafforzare le protezioni offerte ai depositanti dalle agenzie nazionali. Questo è uno dei tre pilastri fondamentali che dovrebbero sorreggere l'Unione bancaria europea. La sua realizzazione non ha trovato finora un adeguato consenso tra i Paesi membri in quanto i Paesi creditori vedono in questa garanzia un potenziale meccanismo che li obbligherà al salvataggio («*bail out*») dei Paesi debitori. Un rischio, in altre parole, di azzardo morale in grado di favorire comportamenti da *free-rider* dei singoli Paesi membri. La

nuova proposta avanzata nel Rapporto è trasformare il meccanismo comune in una sorta di potenziale riassicurazione delle garanzie nazionali già esistenti per i depositanti, limitando in questo modo il campo di interventi comuni solo ai casi di difficoltà dei singoli schemi nazionali. Il nuovo meccanismo verrebbe inoltre finanziato dai contributi del sistema bancario senza nessun intervento pubblico. È chiaramente una proposta di compromesso con cui si spera di vincere le resistenze dei Paesi creditori. A giudicare, tuttavia, dalle prime reazioni negative di alcuni Paesi – innanzi tutto la Germania – la strada in realtà appare tutta in salita.

La seconda proposta è rappresentata da un "meccanismo di finanziamento ponte" che dovrebbe integrare il fondo di risoluzione comune già varato nell'accordo raggiunto alla fine del 2013 ed operativo dal 1° gennaio 2016. Tale fondo è stato ampiamente criticato perché ritenuto troppo modesto e troppo graduale, in quanto entrerebbe pienamente in funzione solo nel 2025. Sarebbe dunque molto importante garantire già da subito sufficienti risorse in caso di liquidazione di una o più banche europee, soprattutto alla luce delle condizioni di fragilità che continuano a caratterizzare molte di esse.

È altresì evidente che l'implementazione delle due proposte nei tempi stretti previsti sarebbe in grado di rafforzare significativamente l'integrazione e la resilienza del sistema bancario europeo, contribuendo soprattutto a recidere quel legame perverso tra bilanci bancari e titoli del debito pubblico che è stato alla base della crisi della zona euro (si pensi ai casi dell'Irlanda e della Spagna). Le difficoltà di attuare le due misure e completare così l'Unione bancaria restano, tuttavia, molto forti, per l'opposizione di molti Paesi creditori che continuano a leggerle come un meccanismo di trasferimenti tra Paesi all'interno della zona euro, assai rischioso e a loro danno.

Anche la proposta di realizzare un'Unione dei mercati dei capitali va vista con favore, dal momento che assicurerebbe attraverso più consistenti flussi finanziari privati tra i Paesi membri una serie di vantaggi, in termini di migliore allocazione delle risorse e di complementari meccanismi di assorbimento degli effetti di *shock* asimmetrici, gli stessi di cui godono da tempo altre aree monetarie quale quella americana. L'unica perplessità deriva dai tempi decisamente stretti che sono ipotizzati nel Rapporto per realizzare l'integrazione dei mercati dei capitali. È un'ipotesi non realistica dal momento che la struttura finanziaria europea è tuttora fortemente frammentata e potrà cambiare solo gradualmente e con tempi assai più lunghi di quelli previsti dalla prima fase.

Sul piano delle politiche fiscali va osservato che le proposte del Rapporto appaiono davvero troppo prudenti e assai meno innovative di quelle contenute, ad esempio, nella già citata nota analitica della Commissione del febbraio 2102. La proposta di formazione di un Comitato consultivo per le finanze pubbliche – a integrazione di quelli già esistenti nei vari Paesi – è vista soprattutto in funzione di assicurare un migliore rispetto a livello nazionale delle regole fiscali esistenti. Per la conduzione di efficaci politiche fiscali europee si fanno poi solo vaghi riferimenti alla neces-

sità di garantire risultati in termini di saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso – la cosiddetta "*fiscal stance*" dell'Eurozona – senza proporre meccanismi adeguati. Com'è noto, l'opinione di molti è che una efficace politica fiscale della zona euro non possa essere assicurata dalla semplice somma o coordinamento di più o meno ortodosse politiche nazionali autonomamente formulate. Il Rapporto continua così a immaginare per i prossimi anni una zona euro di fatto priva, com'è avvenuto finora, di un'efficace politica fiscale complessiva, da usare efficacemente in funzione anticiclica e di rilancio della domanda aggregata europea.

Una conseguenza è che le prospettive di rilancio a livello macroeconomico della zona euro resterebbero dipendenti da un *mix* di misure e interventi già utilizzato in passato e con modesti risultati, ovvero una combinazione di politiche di aggiustamento fiscale in accordo con le regole esistenti e di riforme strutturali dirette al rafforzamento della competitività. Dopo la non positiva esperienza di questi ultimi anni in termini di limitata crescita complessiva dell'area euro, servirebbe altro in realtà. A partire da politiche macroeconomiche che siano maggiormente in grado di stimolare la crescita, visto che la sola politica monetaria espansiva varata quest'anno dalla Bce, da sola, non sarà in grado di farlo. Altrettanto insufficiente è la maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole fiscali esistenti, inaugurata anch'essa quest'anno dalla nuova Commissione Juncker. Serve a questo fine un efficace *mix* di misure utili a fornire un forte sostegno sul piano macroeconomico al mercato e alla domanda interna europee, quali investimenti a medio e lungo termine, e le altre misure a carattere strutturale in grado di incidere sulla capacità di offerta e il prodotto potenziale dei singoli Paesi. Solo così si riuscirà a uscire dalla deflazione e dagli elevati debiti che tuttora caratterizzano molti Paesi della zona euro. Ma di tutto questo nel Rapporto si fa scarsa menzione.

Per quanto riguarda la seconda fase – prosegue il relatore – le proposte del Rapporto dei cinque Presidenti sono assai più generiche e sfumate nel tempo. C'è una sorta di rimando al futuro Libro bianco della Commissione che è previsto verrà redatto alla fine della prima fase nella primavera del 2017 e nel quale saranno valutati i risultati conseguiti e verranno delineate le successive tappe necessarie, comprese le misure di natura giuridica e istituzionale per completare l'UEM.

Per quanto attiene all'Unione fiscale, nella fase 2, dovrebbe essere creata una vera e propria funzione di stabilizzazione macroeconomica per la zona euro. Si accenna anche al fatto che potrebbe muovere dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, «individuando un complesso di fonti di finanziamento e di progetti di investimento specifici alla zona euro, cui attingere in funzione del ciclo economico» ma senza entrare nei dettagli.

In tema di Unione economica, sempre in questa seconda fase, si dovrebbe arrivare a una formalizzazione e a una maggiore capacità di vincolo del processo di convergenza: obiettivo da raggiungere «fissando un insieme comune di standard di alto livello definiti nella normativa del-

l'UE, con riferimento ad esempio ai mercati del lavoro, alla competitività, al contesto imprenditoriale, alla pubblica amministrazione, nonché a taluni aspetti della politica tributaria». Verrebbe così condivisa la sovranità sulle politiche di interesse comune e verrebbe creato un forte processo decisionale a livello della zona euro.

Infine, in quello che dovrebbe essere il capitolo dedicato all'Unione politica, il rapporto propone due iniziative. La prima riguarderebbe l'integrazione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell'Unione. Si riconosce che la struttura intergovernativa del Meccanismo comporta processi decisionali complessi e tempi lunghi e si propone la piena integrazione della *governance* del MES nei Trattati dell'UE. La seconda iniziativa è di portata assai più ampia e prevede la costituzione di una Tesoreria unica per la zona euro. La motivazione è relativamente semplice: «Via via che la zona euro evolve verso una UEM autentica, sarà sempre più acuta la necessità di adottare alcune decisioni collettivamente, assicurando nel contempo il controllo democratico e la legittimità del processo». Ma questa Tesoreria unica sarà qualcosa di profondamente diverso da una sorta di Ministero delle finanze della zona euro. Viene confermata in effetti l'autonomia decisionale degli Stati membri su fiscalità e assegnazione della spesa pubblica in funzione delle preferenze e scelte politiche nazionali.

Tra le misure proposte della seconda fase e sopra ricordate va menzionata la creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica europea. Ma, nel delinearla, il Rapporto tende a circoscriverne fortemente le finalità e gli strumenti indicando che: (i) non dovrebbe comunque comportare trasferimenti permanenti tra Paesi o trasferimenti in un'unica direzione; (ii) non dovrebbe compromettere gli incentivi a condurre una politica di bilancio responsabile a livello nazionale né gli incentivi a rettificare le debolezze strutturali nazionali; (iii) non dovrebbe essere uno strumento di stabilizzazione del ciclo e gestione delle crisi, funzione quest'ultima già svolta dal MES, quanto migliorare la resilienza economica complessiva dell'UEM e dei singoli Paesi così da prevenire le crisi.

La creazione per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shocks* macroeconomici viene comunque demandata a studi più approfonditi di un nuovo comitato di esperti che assisterà la Commissione per formulare proposte per le fasi successive del processo. Tanto più che la funzione verrebbe sviluppata «a più lungo termine ... a coronamento di un processo di convergenza e di ulteriore condivisione del processo decisionale sui bilanci nazionali». La convergenza sarebbe cioè la condizione per l'accesso dei Paesi al meccanismo di stabilizzazione.

Nessuna menzione, infine, viene fatta circa la creazione di una nuova capacità fiscale. Si ribadisce la validità del sistema di regole fiscali esistenti e poco o nulla si dice delle difficoltà incontrate, finora, nel farle rispettare. La ragione è che la politica fiscale è al centro del processo decisionale dell'eurozona e non è gestibile da meccanismi composti solo di regole, più o meno automatiche, da rispettare da parte dei singoli Paesi. Il Rapporto avrebbe potuto così far menzione dell'esigenza per la zona

euro di passare a un sistema di decisioni sulla politica fiscale che da nazionale diventi comunitario. Un percorso sì graduale e a tappe, ma la cui direzione di marcia e sbocco finale siano chiaramente individuati. Perché è evidente che solo andando verso un'unione fiscale e politica, in cui un governo e un Parlamento europeo possano contribuire a decidere su tasse e spese, l'Eurozona potrà sopravvivere in futuro.

Per quanto concerne, infine, il rafforzamento della legittimità e delle istituzioni, il Rapporto dei cinque Presidenti non fa alcuna menzione della esigenza di una nuova revisione dei trattati, rinviando eventualmente al Libro bianco del gruppo degli esperti il compito di avanzare una tale proposta. Sarebbe stato in realtà opportuno affrontare l'argomento, anche se in chiave critica, per aprire almeno già da oggi un dibattito politico sulle eventuali modifiche dei trattati che potranno interessare i Paesi dell'Unione a partire dal 2017.

In conclusione, secondo il relatore, il Rapporto dei cinque Presidenti suggerisce ai Paesi europei di muoversi lungo una strada di riforme, ma con prudenza e realismo, invocando tempi lunghi per i cambiamenti da introdurre. Soprattutto, viene auspicato un processo prolungato di aggiustamento e convergenza tra i Paesi membri ispirato dal rispetto regole più o meno automatiche, prima di poter passare a meccanismi comuni di decisione e condivisione dei rischi. Lo si potrebbe considerare un approccio pragmatico, in qualche modo condivisibile, dal momento che in diversi ambiti potrebbe funzionare. Ma se ne possono denunciare i limiti e la scarsa sostenibilità sul piano economico. L'esperienza di questi ultimi anni dimostra, in effetti, come in molte situazioni i Paesi membri fronteggino rischi comuni derivanti da problemi di azione collettiva, la cui soluzione richiede necessariamente un approccio comune. Esempi in questa direzione possono essere quelli di una crisi sistemica bancaria, uno *shock* macroeconomico asimmetrico, una improvvisa impennata dei flussi migratori. In questi casi un sistema di regole, anche le più rigide, non appare in grado di offrire soluzioni in grado fronteggiare adeguatamente i problemi e rischi esistenti. Servono, in realtà, meccanismi comuni di condivisione e gestione di queste emergenze. Lo confermano le esperienze più recenti (crisi greca, flussi migratori), che hanno messo nudo tutte le deficienze e limiti di una Confederazione di Stati nazionali gelosi delle loro sovranità ma incapaci di elaborare una posizione comune per risolvere classici problemi di azione collettiva.

Il Presidente della Commissione non ha mancato di accennare a talune delle misure di medio e lungo termine previste dal Rapporto. In particolare, ha sottolineato la necessità di istituire una Tesoreria dell'area euro, che, a suo avviso, dovrebbe essere edificata a partire dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), il quale, con un volume potenziale di crediti pari a 500 miliardi, «dispone di una potenza di fuoco importante quanto quella del FMI», e potrebbe progressivamente «assumere una più ampia funzione di stabilizzazione macroeconomica, in modo da affrontare gli *shock* che non possono essere gestiti solo a livello nazionale».

Il relatore, ha, quindi, portato a conoscenza degli ulteriori esiti del Rapporto nell'ambito delle istituzioni UE, evidenziando che il relativo dibattito continuerà a vari livelli e in una pluralità di sedi istituzionali, con un pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, chiamati a formulare proposte finalizzate a migliorare la *governance* economica della zona euro e dell'Unione europea. È in questa prospettiva che si colloca l'indagine che la 14^a Commissione potrà avviare con la finalità di formulare una serie di proposte sul tema dei profondi cambiamenti necessari a rilanciare il processo di integrazione europea, da portare a una discussione generale nell'Aula del Senato che coinvolga tutte le forze politiche e, di qui, all'attenzione delle Istituzioni europee interessate.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esaustiva esposizione che, come da lui stesso sottolineato, costituisce il punto di partenza di un itinerario di riforma delle istituzioni UE che si auspica sia non al ribasso, ma proiettato sempre di più verso una strutturazione sovranazionale dell'Unione, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione «Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE» (COM (2015) 179 definitivo) (n. 72)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 99)

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), relatore ricorda preliminarmente che, sin dal 1975, le Istituzioni europee si sono avvalse dell'apporto di agenzie, al fine di: assicurare l'indipendenza ed evitare conflitti di interesse rispetto ai legislatori o decisori; eseguire compiti di natura intergovernativa; eseguire compiti in un contesto di dialogo con le parti sociali o *stakeholders*; sviluppare una specifica capacità o *expertise*.

A fronte della proliferazione e diversificazione delle agenzie di regolazione, in assenza di una visione globale del loro ruolo in seno all'Unione, la Commissione europea ha deciso di elaborare un quadro comune per contribuire a chiarire e standardizzare le funzioni e i metodi di lavoro di tali agenzie, che si è concretizzato da ultimo con l'orientamento comune del 2012 (*Common Approach*) tra Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo, che definisce un quadro più coerente ed efficace per il funzionamento delle agenzie, a cui ha fatto seguito, nel dicembre 2012, una «tabella di marcia» che elenca le azioni da intraprendere da parte delle Istituzioni UE, delle Agenzie e degli Stati membri.

La relazione in titolo – che riguarda solo le 37 agenzie decentrate, ad esclusione delle sei agenzie esecutive e delle tre agenzie per la sicurezza e la difesa comune – costituisce la seconda relazione sull'attuazione della predetta tabella di marcia.

In essa si evidenzia come la Commissione europea abbia adottato nel 2013: orientamenti in materia di accordi di sede; un manuale sulla comunicazione; orientamenti sui conflitti di interessi; orientamenti in materia di elaborazione del bilancio.

Parallelamente alle azioni elencate nella tabella di marcia, prosegue il relatore, la direttiva comune richiede anche l'adattamento degli atti istitutivi delle agenzie esistenti, in base a un'analisi caso per caso, al nuovo quadro normativo di riferimento. Infine, in relazione al sistema di allerta, che consente ai rappresentanti della Commissione in seno ai consigli di amministrazione delle agenzie di opporsi formalmente a una decisione per garantire la coerenza con le politiche dell'UE e la compatibilità delle attività delle agenzie con il loro mandato e la pertinente normativa dell'UE e, successivamente, di avvisare il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione europea rileva di non averlo attivato.

Il relatore illustra, quindi, uno schema di risoluzione favorevole con cui si esprime apprezzamento per il metodo operativo adottato dalle tre Istituzioni europee, concernente l'esigenza di razionalizzazione del funzionamento delle agenzie decentrate. Si invita poi la Commissione europea a mantenere alta l'attenzione sull'esigenza di contenimento delle spese degli apparati burocratici delle agenzie, valutando, caso per caso, l'opportunità di procedere a sinergie o accorpamenti tra le agenzie, e – in ogni caso – vigilando attentamente sulle procedure di *audit* e sull'obiettivo dell'uso più efficiente delle risorse, soprattutto quando si tratta di agenzie finanziate dal bilancio dell'Unione. Si auspica, infine, un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, sia nell'ottica di una continua attenzione verso la razionalizzazione delle strutture amministrative e dei relativi costi, sia nell'esigenza di rafforzare il controllo politico sull'operato delle agenzie e quindi anche la legittimazione democratica delle stesse.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per il lavoro svolto, che, peraltro, ha registrato una disamina preliminare in sede di Sottocommissione pareri (fase ascendente), dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) si interroga sull'opportunità di ponderare, eventualmente anche attraverso un rinvio, l'approvazione finale della bozza di risoluzione in titolo, la quale, considerata la delicatezza della materia trattata, potrebbe essere suscettibile di ulteriori integrazioni.

Seguono brevi interventi del relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), il quale ribadisce la bontà dell'opzione indicata dalla Commissione europea, volta alla razionalizzazione dei costi ed al coordinamento delle azioni delle varie agenzie europee e del senatore LIUZZI (*CoR*), secondo cui il documento in esame potrebbe essere fatto proprio dalla Commissione fin d'ora, procedendo, tuttavia, a sottolineare in maniera più marcata la menzionata esigenza di riduzione dei costi.

Successivamente, il Presidente CHITI, nel raccogliere il suggerimento del senatore Liuzzi e ricordando altresì che la questione del coordinamento delle agenzie europee è stata trattata anche nella Riunione plenaria della COSAC del 2014, pone in votazione, previa verifica del numero legale richiesto, lo schema di risoluzione presentato dal relatore, riformulato con le integrazioni testé segnalate.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ricordando che, con il comma 629 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata estesa l'inversione contabile dell'IVA (*reverse charge*) – rispetto a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ad altre quattro categorie di attività, tra cui le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, e che l'efficacia dell'estensione a quest'ultima categoria è stata subordinata al previo rilascio della deroga da parte della Commissione europea.

Dà, quindi, lettura di un parere favorevole, con osservazioni, imperniato sull'opportunità di valutare eventuali misure per evitare il possibile disallineamento tra il termine finale per la presentazione dell'istanza di adesione alla *voluntary disclosure* e la successiva fase di accertamento e incasso fiscali, derivante dall'allungamento dei termini per l'adesione e dalla possibilità di accedere al versamento rateale degli importi dovuti, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il 2015 della mancata applicazione del *reverse charge* e quindi di mantenere invariati i saldi di bilancio concordati con l'Unione europea per tale anno.

Inoltre, in riferimento alla procedura dello *split payment*, rileva la necessità di prevedere espressamente il termine finale del 31 dicembre 2017, come previsto dall'autorizzazione del Consiglio UE di cui alla citata decisione esecutiva (UE) 2015/1401, visto anche l'impegno del Governo a non reiterare la richiesta di deroga. Infine, considerata la natura *una tantum* delle entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*, andrebbero valutati gli effetti della misura sul computo del saldo strutturale di bilancio, ai fini del rispetto degli obiettivi di bilancio annuali e di medio termine concordati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita.

Il PRESIDENTE, preso atto della relazione testé svolta, informa che è stato presentato uno schema di parere alternativo, a firma dei componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle.

La senatrice DONNO (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, dà lettura della suddetta bozza di parere di minoranza.

Seguono le dichiarazioni di voto del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), il quale si esprime favorevolmente in merito alla bozza di parere della relatrice Ginetti, e del senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il quale esplicita un giudizio critico sul provvedimento in titolo, preannunciando il voto di astensione della propria parte politica.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette ai voti la proposta di parere della relatrice Ginetti, che è accolta dalla Commissione.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo è riportato nel resoconto dell'odierna seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto della richiesta di conferimento di un apposito affare assegnato relativo al «Dibattito sulla revisione dei Trattati europei in vista delle scadenze del 2017», che la Commissione potrà disaminare una volta avvenuto lo stesso conferimento, da parte del Presidente del Senato, ovvero, presumibilmente, la prossima settimana.

La conseguente adozione di una conferente risoluzione consentirà di focalizzare, d'intesa con il Governo, le principali linee di azione dell'Italia nel prossimo processo negoziale di revisione degli assetti istituzionali dell'Unione europea.

Al riguardo, conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2070

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che, con il comma 629 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata estesa l'inversione contabile dell'IVA (*reverse charge*) – rispetto a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ad altre quattro categorie di attività, tra cui le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, e che l'efficacia dell'estensione a quest'ultima categoria è stata subordinata al previo rilascio della deroga da parte della Commissione europea;

considerato che la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE sull'IVA, ha comunicato al Consiglio UE le proprie obiezioni alla concessione della predetta deroga (COM(2015) 214). In particolare, la Commissione ritiene che un'applicazione indistinta e generale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale, non può essere considerata una misura speciale ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA. Inoltre, la Commissione ritiene che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi «carosello» (ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario), ma non le altre forme di frode come la cosiddetta «economia sommersa». Peraltro, la Commissione europea reputa che la misura in questione, concernente la grande distribuzione, possa implicare rischi di trasferire le frodi nei mercati al dettaglio degli altri Stati membri;

ricordato che, con il medesimo comma 629 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 è stato introdotto il cosiddetto *split payment* per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, in cui al fornitore del bene o servizio viene pagato il corrispettivo al netto dell'IVA, la quale è invece acquisita direttamente dall'Erario, e che anche tale meccanismo è stato sottoposto all'approvazione dell'UE ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE;

considerato che con la decisione esecutiva (UE) 2015/1401, del 14 luglio 2015, su proposta della Commissione europea, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia, per un periodo temporaneo di due anni fino alla fine del 2017, a derogare all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, affinché l'IVA dovuta sulla fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni sia versata da queste ultime, su un apposito conto bancario gestito dall'Amministrazione fiscale;

rilevato che, in base all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, i mancati introiti che sarebbero derivati dall'estensione della *reverse charge*, che ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a 728 milioni di euro annui, sono coperti – per l'anno 2015 – mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (quantificate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni già pervenute in circa 1,4 miliardi di euro), sterilizzando così la prevista clausola di salvaguardia dell'aumento dell'accisa sui carburanti, la quale tuttavia rimane applicabile per assicurare la copertura dei mancati introiti relativi agli anni 2016 e seguenti;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in conversione sono volte a facilitare l'adesione alla *voluntary disclosure* da parte dei contribuenti, consentendo un termine più lungo per predisporre l'istanza e reperire la documentazione necessaria (fino al 30 dicembre 2015), e prevedendo alcune semplificazioni, al fine di determinare effetti positivi in termini di maggior gettito, che tuttavia prudenzialmente non vengono quantificati;

rilevato che tali previsioni si pongono in linea con le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni per l'Italia del 14 luglio 2015 (GUCE 2015/C 272/16) in materia di lotta all'evasione fiscale,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita a valutare eventuali misure per evitare il possibile disallineamento tra il termine finale per la presentazione dell'istanza di adesione alla *voluntary disclosure* e la successiva fase di accertamento e incasso fiscali, derivante dall'allungamento dei termini per l'adesione e dalla possibilità di accedere al versamento rateale degli importi dovuti, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il 2015 della mancata applicazione del *reverse charge* e quindi di mantenere invariati i saldi di bilancio concordati con l'Unione europea per tale anno;

in riferimento alla procedura dello *split payment*, si rileva la necessità di prevedere espressamente il termine finale del 31 dicembre 2017, come previsto dall'autorizzazione del Consiglio UE di cui alla citata decisione esecutiva (UE) 2015/1401, visto anche l'impegno del Governo a non reiterare la richiesta di deroga. Pertanto, si richiede una corrispondente copertura, a partire dal 2018, valutata dalla relazione tecnica del Governo in 988 milioni di euro annui;

infine, considerata la natura *tantum* delle entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*, andrebbero valutati gli effetti della misura sul computo del saldo strutturale di bilancio, ai fini del rispetto degli obiettivi di bilancio annuali e di medio termine concordati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2070

La Commissione 14^a del Senato,

esaminato per le parti di competenza l'atto Senato n. 2070 recante la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica;

premesso che:

sebbene nell'*Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice* del settembre 2010, l'OCSE abbia sottolineato l'efficacia dei programmi di «*voluntary compliance*» adottati da diversi Paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale);

l'Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali;

la proroga dei termini previsti dal decreto oggetto di conversione per accedere alle procedure di collaborazione volontaria altro non è che una forma di condono fiscale e non si caratterizza per essere uno strumento reale di lotta all'evasione fiscale. Appare, quindi, in contrasto con le indicazioni dell'OCSE in quanto i condoni fiscali, consueti nelle politiche fiscali italiane, sono strumenti che non scoraggiano gli illeciti, anzi hanno l'effetto non innalzare il livello di collaborazione fiscale dei contribuenti;

considerato, inoltre che,

nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia in materia di politica economica adottate dal Consiglio Ecofin dell'8 luglio 2014, si chiedeva di perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare, i provvedimenti sulla «*voluntary disclosure*» risultano essere del tutto insufficienti in risposta alle raccomandazioni delle istituzioni europee;

esprime, quindi, parere contrario.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 72 (Doc. XVIII, n. 99)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

ricordato che, sin dal 1975, le Istituzioni europee si sono avvalse dell'apporto di agenzie, al fine di: assicurare l'indipendenza ed evitare conflitti di interesse rispetto ai legislatori o decisori; eseguire compiti di natura intergovernativa; eseguire compiti in un contesto di dialogo con le parti sociali o *stakeholders*; sviluppare una specifica capacità o expertise. Le agenzie si suddividono in due principali categorie: «agenzie di regolazione» (anche dette «agenzie decentrate») che agiscono nei diversi ambiti di competenza dell'UE, inclusi il settore della politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e le «agenzie esecutive», istituite in base al regolamento (CE) n. 58/2003, collocate sotto la diretta supervisione della Commissione e che svolgono compiti attinenti alla gestione di specifici programmi comunitari;

considerato che, a fronte della proliferazione e diversificazione delle agenzie di regolazione, in assenza di una visione globale del loro ruolo in seno all'Unione, la Commissione europea ha deciso di elaborare un quadro comune per contribuire a chiarire e standardizzare le funzioni e i metodi di lavoro di tali agenzie. Dopo il fallimento di un primo progetto di accordo interistituzionale, presentato nel 2005 per definire le condizioni relative alla creazione, al funzionamento e al controllo delle agenzie di regolazione, la Commissione ha lanciato, con la comunicazione COM(2008) 135 sul «futuro delle agenzie europee», un dialogo interistituzionale sulle agenzie decentrate finalizzato a valutare gli aspetti di coerenza, efficacia, responsabilità e trasparenza, per conferire una visione organica sul ruolo delle agenzie nell'Unione e sul loro contributo alla *governance* dell'UE, e per rafforzarne la loro legittimità;

considerato che dalla predetta valutazione, svolta da un gruppo di lavoro interistituzionale, è scaturito, nel luglio 2012, un «orientamento comune» (giuridicamente non vincolante) tra Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo, che definisce un quadro più coerente ed efficace per il funzionamento delle agenzie, a cui ha fatto seguito, nel dicembre 2012, una «tabella di marcia» che elenca 90 azioni da intraprendere da parte delle Istituzioni UE, delle Agenzie e degli Stati membri;

rilevato che la Relazione in titolo – che riguarda solo le 37 agenzie decentrate, ad esclusione delle sei agenzie esecutive e delle tre agenzie per la sicurezza e la difesa comune – costituisce la seconda relazione sull'attuazione della predetta tabella di marcia e si concentra in particolare sui progressi compiuti, dopo l'adozione della prima relazione nel dicembre

del 2013, nell'ambito delle azioni a carico della Commissione europea. Le azioni della tabella di marcia di competenza delle stesse agenzie sono invece illustrate nella relazione approvata dalla rete delle agenzie dell'UE nel febbraio 2015;

considerato, in particolare, che la Commissione ha adottato nel 2013: orientamenti in materia di accordi di sede; un manuale sulla comunicazione; orientamenti sui conflitti di interessi; orientamenti in materia di elaborazione del bilancio;

rilevato che, dal 2014:

– la Commissione, con il contributo delle agenzie, ha elaborato orientamenti sulle procedure da seguire nella fase di istituzione delle agenzie. Per quanto riguarda gli accordi di sede, ne sono attualmente prive sette agenzie, tra cui Eurofound (Irlanda) e Frontex (Polonia);

– la Commissione ha inoltre pubblicato gli orientamenti sui documenti di programmazione e il modello di relazione finanziaria annuale, che contribuiranno a una *governance* più coerente e a una maggiore responsabilità tra le agenzie;

– in materia di misure strutturali volte a razionalizzare il funzionamento delle agenzie, sono stati adottati orientamenti sulla prestazione di servizi da parte della Commissione alle agenzie, sul sostegno nella partecipazione agli appalti e nella certificazione dei conti annuali;

– per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti di interessi la Commissione europea, sulla base degli orientamenti del dicembre 2013, ha invitato le agenzie ad adottare i rispettivi quadri normativi in materia;

– la Commissione prosegue, poi, i lavori di revisione dei suoi orientamenti in materia di valutazione delle agenzie, delle loro attività e dei loro programmi, anche sul piano contabile, antifrode e anticorruzione;

– per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie e umane, si sta lavorando per raggiungere, nel 2018, la riduzione, già fissata nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, pari al 5% rispetto al 2014, del livello dell'organico di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE

– saranno inoltre armonizzate le procedure e prassi interne alle agenzie per evitare la proliferazione di modalità operative diverse;

considerato, inoltre, che, parallelamente alle azioni elencate nella tabella di marcia, l'orientamento comune richiede anche l'adattamento degli atti istitutivi delle agenzie esistenti, in base a un'analisi caso per caso, al nuovo quadro normativo di riferimento;

considerato, infine, che, in relazione al sistema di allerta, che consente ai rappresentanti della Commissione in seno ai consigli di amministrazione delle agenzie di opporsi formalmente a una decisione per garantire la coerenza con le politiche dell'UE e la compatibilità delle attività delle agenzie con il loro mandato e la pertinente normativa dell'UE e, successivamente, di avvisare il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione europea rileva di non averlo attivato,

esprime apprezzamento per il metodo operativo adottato dalle tre Istituzioni europee, concernente l'esigenza di razionalizzazione del funzionamento delle agenzie decentrate, delineato concretamente, nel 2012, attraverso la redazione di un orientamento comune, in cui sono evidenziate le criticità e gli obiettivi da raggiungere, e la cui attuazione è articolata in una tabella di marcia composta di 90 specifiche azioni da compiere;

invita con forza la Commissione europea a mantenere alta l'attenzione sull'esigenza di contenimento delle spese degli apparati burocratici delle agenzie, valutando, caso per caso, l'opportunità di procedere a sinergie o accorpamenti tra le agenzie, e – in ogni caso – vigilando attentamente sulle procedure di *audit* e sull'obiettivo dell'uso più efficiente delle risorse, soprattutto quando si tratta di agenzie finanziate dal bilancio dell'Unione;

auspica, al riguardo, un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, come già proposto dalla LII COSAC che si è svolta a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre 2014, sia nell'ottica di una continua attenzione verso la razionalizzazione delle strutture amministrative e dei relativi costi, sia nell'esigenza di rafforzare il controllo politico sull'operato delle agenzie e quindi anche la legittimazione democratica delle stesse.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

S. 1641, approvato dalla Camera

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI-CD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 9^a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato il parere sul progetto di legge recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera (S.1641).

Ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, con parere espresso in data 17 settembre 2014.

Passando all'esame dell'articolato, osserva che il provvedimento tende a salvaguardare e a valorizzare alcuni areali caratteristici coltivati storicamente ad agrumi; in particolare, si tratta di alcune zone ubicate nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano ed intorno al lago di Garda.

Passando all'esame dell'articolato, rileva quanto segue.

L'articolo 1, definisce le finalità dell'intervento, consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico. Viene specificato che gli agrumeti caratteristici sono situati in quelle aree particolarmente vocate alla produzione di agrumi e nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche rendono il prodotto unico nel suo genere proprio perché strettamente legato al territorio.

L'articolo 2 reca la disciplina degli interventi, con il rinvio ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici; la definizione degli interventi ammessi ai contributi; e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. Viene al riguardo specificato che i contributi sono concessi per interventi che facilitino in modo prioritario l'utilizzo di tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e valorizzino la tradizione delle entità locali.

L'articolo 3 dispone un contributo, per il triennio 2014-2016, a favore dei proprietari e conduttori degli agrumeti, con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione professionale ed assistenziale, a copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli stessi agrumeti.

L'articolo 4, prevede un contributo unico, per il triennio 2014-2016, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione professionale ed assistenziale a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati.

L'articolo 5, dispone che gli interventi debbano essere eseguiti in conformità con le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali previsto dall'articolo 2, e con quanto prescritto a legislazione vigente nella materia; nella normativa europea in materia di sviluppo rurale e nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi disposti sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e per il 2016.

L'articolo 7 prevede l'attribuzione ai consorzi di tutela delle produzioni agrumi, ove presenti nel territorio, di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati.

L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi, che vede il coinvolgimento delle regioni interessate dal decreto di riparto, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli inter-

venti di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie.

L'articolo 9 individua le modalità per l'effettuazione dei controlli e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame. Nello specifico si prevede che nel caso in cui gli interventi siano realizzati in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato, il soggetto responsabile è altresì escluso dalla possibilità di ottenere in futuro i contributi; nel caso in cui, invece, gli interventi indicati nella domanda non vengano realizzati affatto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Viene, anche in tal caso, confermata l'esclusione dalla possibilità di partecipare all'erogazione di ulteriori contributi.

Evidenzia inoltre che è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili; ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è prevista l'intesa con le regioni interessate sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziare; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la regioni interessate definiscono l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento, e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse, destinate alle finalità previste dal provvedimento in titolo.

Rammenta altresì che le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera hanno recepito le osservazioni della Commissione relative all'articolo 6, comma 4 (ora comma 3), e all'articolo 8, comma 1, contenute nel parere espresso in data 17 settembre 2014.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure per la finanza pubblica

S. 2070 Governo

(Parere alla 6^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che La Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 6^a Commissione del Senato.

Ricorda che la Commissione europea ha negato all'Italia l'autorizzazione ad estendere il meccanismo del *reverse charge* per l'IVA al settore della grande distribuzione dei generi alimentari. Ciò avrebbe comportato, a decorrere dal 30 settembre scorso, l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015, consistente nell'aumento dell'accisa sul carburante per autotrazione a copertura del mancato gettito derivante dalla mancata autorizzazione.

Osservato ciò, passa all'esame dell'articolato, rilevando quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge in titolo, che interviene sul comma 632 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, è volto a evitare l'aumento dell'accisa. In particolare, l'attivazione della clausola di salvaguardia viene posticipata al 2016, mentre le minori risorse derivanti dalla mancata autorizzazione all'applicazione del *reverse charge* sono compensate dall'iscrizione in bilancio dalle maggiori entrate derivanti dalle procedure di collaborazione volontaria previste dalla legge n. 186 del 2014.

L'articolo 2 proroga il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, già posto al 30 settembre 2015, al 30 novembre 2015, mentre il termine per le eventuali integrazioni dell'istanza e per la presentazione della documentazione è posto al 30 dicembre 2015. Tale termine è riferito anche alla presentazione di documentazione a corredo delle istanze presentate entro il termine originario del 30 settembre. Le previsioni in materia di collaborazione volontaria sono motivate dalle difficoltà incontrate dai professionisti e dagli intermediari incaricati di predisporre le istanze, in considerazione della complessità e della quantità delle stesse. I termini vigenti di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione sono fissati al 31 dicembre 2016. Ai sensi del comma 2, ai fini della collaborazione volontaria, l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette e su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

Propone infine di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale

C. 3340

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla V Commissione della Camera sul decreto-legge n. 154 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

Nell'illustrare le finalità dell'articolo 1, volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, cosiddetto programma Scuole belle', ricorda che tale programma, per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro (di cui, 280 milioni di euro già stanziati, come riportato nella ricostruzione), per il periodo 1° luglio 2014 – 1° aprile 2016. Evidenzia inoltre che la relazione illustrativa precisa che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'accordo siglato il 28 marzo 2014, con il quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori.

Rileva anche che il finanziamento degli interventi del Piano viene garantita dall'articolo richiamato, disponendo: l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, «già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015» a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Al riguardo, si richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (GU n. 220 del 22 settembre 2014), con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità; una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Passando all'illustrazione dell'articolo 2, nota come esso interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi-bis'b), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una

specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.

Pone poi in evidenza che l'articolo 3 è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, e che, in particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma; 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza; 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabella A allegata al decreto-legge in titolo, essendo la riduzione degli obiettivi posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione della cosiddetta «premialità» – misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del Patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) – nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015, e che conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al citato comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Michele MOGNATO (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è tenuta a rendere alle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge del Governo C. 3272 e abbinate, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, in data 9 giugno 2015.

Passando quindi all'esame dell'articolato, evidenzia i seguenti punti.

L'articolo 1 disciplina il contratti di servizio della RAI. In particolare, esso modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI. Più specificamente, dispone che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico.

Viene inoltre modificata la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) diventa quinquennale.

Gli articoli 2 e 5 riformano l'assetto di *governance* della RAI, introducendo la figura dell'amministratore delegato, in sostituzione di quella del direttore generale, riducendo il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi.

Si prevede, inoltre, che la RAI deve adeguare il proprio statuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è ridotto da 9 a 7. Fra i requisiti per la nomina, è inserita l'onorabilità, prevedendo, inoltre, che la composizione del Consiglio di Amministrazione è definita favorendo, fra l'altro, la presenza di entrambi i sessi e l'assenza di conflitti di interesse.

Il provvedimento introduce poi alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire o avere ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo. I 7 membri del Consiglio di Amministrazione sono così designati: due sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, previo avviso pubblico e presentazione di candidature; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda.

Fermi restando i compiti già attribuiti dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione è affidata l'approvazione del piano industriale e del piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro, degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e delle variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro, nonché del (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge.

L'amministratore delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'assemblea dei soci deve possedere determinati requisiti (esperienza e assenza di conflitti di interesse), rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci. All'amministratore delegato è affidato il compito: di assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal Consiglio di Amministrazione; nominare i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione: per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi; di provvedere anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; di proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il «tetto» retributivo di 240 mila euro.

L'articolo 2 fa inoltre salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione parlamentare di vigilanza, alla quale il Consiglio di Amministrazione deve riferire ogni 6 mesi sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

L'articolo 3 interviene in materia di attività gestionale della RAI. Esso prevede, anzitutto, che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali e che l'amministratore delegato provvede alla pubblicazione di alcune informazioni relative, fra l'altro, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali. L'articolo introduce una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI, in particolare escludendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) anche per i contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi. Gli stessi contratti

non sono soggetti neanche agli obblighi procedurali relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti. Inoltre per i contratti conclusi dalla RAI aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dallo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006. Infine, prevede che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato.

L'articolo 4 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto n. 177 del 2005, indicando i principi e criteri direttivi.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Mauro PILI (*Misto*) propone al relatore una riformulazione del parere, che prenda in considerazione la tutela di alcune minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e quella friulana come previsto in particolare dalla legge n. 482 del 1999.

Michele MOGNATO (*PD*), *relatore*, aderendo alla proposta dell'onorevole Pili, osserva che nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, con riferimento ad analoghe proposte emendative sia stato formulato l'invito al ritiro e la loro trasposizione in appositi ordini del giorno.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, invita a rafforzare l'idea avanzata nelle competenti Commissioni di merito.

Gian Luigi GIGLI (*PI-CD*), intervenendo a favore della proposta dell'onorevole Pili, ed aderendo alla proposta del presidente D'Alia, invita a tenere conto delle dimensioni del problema.

Mauro PILI (*Misto*), precisa ulteriormente la propria proposta di riformulazione.

Michele MOGNATO (*PD*), *relatore*, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle ore 8,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

Agrumeti caratteristici (S. 1641, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1641, approvato dalla Camera dei deputati, recante: «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici», approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2014 nel corso dell'esame alla Camera del provvedimento;

considerato che:

il provvedimento detta disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico;

la materia della «tutela dell'ambiente», nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto anche la tutela del paesaggio, è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le materie del governo del territorio e dell' «agricoltura», che pure vengono in rilievo, sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e alla competenza legislativa residuale delle regioni stesse (articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili; ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è prevista l'intesa con le regioni interessate sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziare; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le regioni interessate definiscono l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli medesimi, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento e determinano le modalità di utilizzo delle somme deri-

vanti dall'applicazione delle sanzioni stesse, destinate alle finalità previste dal provvedimento in esame;

valutate favorevolmente le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, che hanno recepito le osservazioni della Commissione relative all'articolo 6, comma 4 (ora comma 3), e all'articolo 8, comma 1, contenute nel parere espresso in data 17 settembre 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 153/2015: Misure per la finanza pubblica (S. 2070 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo S. 2070, di conversione
in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante: «Misure ur-
genti per la finanza pubblica»;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla
materia «sistema tributario e contabile dello Stato», spettante alla compe-
tenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e),
Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale
(C. 3340)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3340, di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante: «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale»;

considerato che il contenuto del provvedimento in esame risulta riconducibile: per quanto riguarda l'articolo 1 alle materie «istruzione» e «governo del territorio», spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.); per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.); per quanto riguarda l'articolo 3, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 1 è volto a consentire l'immediato utilizzo dello stanziamento per il Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, già previsto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno evitare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi, che, seppure condivisibili nel merito, risultano estranei alle finalità di riequilibrio economico e sociale in favore delle aree sottoutilizzate cui il Fondo è destinato.

ALLEGATO 4

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.)**

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinata, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2015;

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);

rammentato altresì il legame tra l'«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa.

ALLEGATO 5

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2015;

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);

rammentato altresì il legame tra l'«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa.

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme che tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonio Ardituro

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonio Ardituro.

Antonio Ardituro, *componente del Consiglio Superiore della Magistratura*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i *deputati* Francesco D'UVA (M5S), Salvatore PICCOLO (PD), e nonché i senatori Ciro FALANGA (ALL-A), Rosaria CAPACCHIONE (PD), Massimiliano MANFREDI (PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Dott. Antonio Ardituro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Prima di togliere la seduta della Commissione, comunica che come richiesto in occasione della scorsa seduta – dedicata al lavoro della Commissione sui beni confiscati – è stato predisposto un dossier di documentazione in cui sono raccolte tutte le audizioni svolte in Commissione sull'argomento.

Con riferimento alla prevista missione a Cosenza, già fissata per la giornata di lunedì 26 ottobre, comunica che intende sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'opportunità di estenderla a due giornate, comprendendo anche martedì 27, in considerazione di alcune circostanze sopravvenute. La scoperta degli autori dell'omicidio del piccolo Cocò a Cassano allo Jonio (CS) suggerisce infatti di dedicare un particolare *focus* al tema dei minori, prevedendo, un più ampio ciclo di audizioni da svolgere in missione.

In ordine all'audizione del Prefetto Morcone, già prevista per lo scorso giovedì 8 ottobre, comunica che avrà luogo il prossimo martedì 20 ottobre alle ore 20.

Infine ricorda che nella giornata di domani è confermata l'audizione del Procuratore Pennasilico, nella sede del Comitato sulle infiltrazioni mafiose negli enti locali, coordinato dal Sen. Giarrusso.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

Intervengono Antonio Samaritani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e Maria Pia Giovannini, responsabile dell'Area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Michele PELILLO

(PD), le senatrici Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*) e Raffaella BELLOT (*Misto-Fare!*) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale*, e Maria Pia GIOVANNINI, *responsabile dell’Area pubblica amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione della direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Gabriella Di Michele

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente la direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dottoressa Gabriella Di Michele.

Svolge una relazione Gabriella DI MICHELE, *direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Roberto MORASSUT (PD), Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Mario CARUSO (PI-CD) e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Risponde ai quesiti posti Gabriella DI MICHELE, *direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare la direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Pietro Iocca

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 14 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, ingegnere Marco Staderini, accompagnato dagli ingegneri Enrico Brugiotti e Luigi Falco, che ringrazia per la presenza.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, ed Enrico BRUGIOTTI, *direttore settore bonifiche Sogesid*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), la deputata Giovanna PALMA (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, ed Enrico BRUGIOTTI, *direttore settore bonifiche Sogesid*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 14 ottobre 2015

**Plenaria
145^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni al Comitato sulle quali intervengono i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), SPERANZA (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,30.